



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 giugno 2012 (07.11)
(OR. en)**

11442/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0308 (COD)**

**DRS 94
COMPET 452
ECOFIN 613
CODEC 1683**

NOTA PUNTO "A"

del: Segretariato generale

al: Consiglio

n. doc. prec.: 11238/12 DRS 92 COMPET 419 ECOFIN 574 CODEC 1647

n. prop. Comm.: 16250/11 DRS 111 COMPET 475 ECOFIN 733 CODEC 1862
+ ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 + ADD 4

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese -
Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 27 ottobre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta relativa ad una riforma generale delle direttive contabili. La proposta mira a ridurre gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese, a migliorare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci e ad accrescere la trasparenza dei pagamenti erogati ai governi dalle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie.

2. I capi di Stato o di governo hanno individuato nella semplificazione degli obblighi contabili una delle proposte con il maggior potenziale di crescita. Pertanto, nella dichiarazione del 30 gennaio 2012, i capi di Stato o di governo hanno chiesto un rapido esame della proposta e la sua adozione entro la fine di giugno 2012. Tale scadenza è stata confermata dal Consiglio europeo del 1°-2 marzo 2012.
3. Il 19 giugno 2012 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul testo di un orientamento generale relativo a tale fascicolo, riportato nell'allegato.

II. DICHIARAZIONE

4. **Si invita il Consiglio ad adottare un orientamento generale sul progetto di direttiva contabile in base al testo approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 19 giugno 2012.**

Testo di compromesso della presidenza

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare

l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione “Legiferare con intelligenza nell'Unione europea”¹ mira a elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati. La comunicazione della Commissione “Pensare anzitutto in piccolo - Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)”², adottata a giugno 2008 e rivista a febbraio 2011³, riconosce il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) nell'economia dell'Unione e mira a migliorare l'approccio globale allo spirito imprenditoriale e ad ancorare il principio “pensare anzitutto in piccolo” nei processi decisionali, dalla formulazione delle norme al pubblico servizio. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011⁴ ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare l'atto per il mercato unico mettendo in rilievo le misure che creano crescita e occupazione e apportano risultati concreti ai cittadini e alle imprese. L'atto per il mercato unico⁵, adottato ad aprile 2011, propone di semplificare le direttive contabili per quanto concerne gli obblighi in materia di informativa di bilancio e di ridurre gli oneri amministrativi, segnatamente per le PMI. Europa 2020⁶, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e promuoverne l'internazionalizzazione.

¹ COM(2010) 543.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – “Pensare anzitutto in piccolo – Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)” {SEC(2008) 2101} {SEC(2008) 2102}.

³ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame dello “Small Business Act” per l'Europa, COM(2011) 78 definitivo.

⁴ Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 – Conclusioni, n. EUCO 10/1/11, Bruxelles, 25.3.2011.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: L'Atto per il mercato unico, Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia, “Insieme per una nuova crescita”, COM(2011) 206.

⁶ Comunicazione della Commissione - EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – COM(2010) 2020.

Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2012 ha altresì esortato a ridurre l'onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello sia europeo sia nazionale, e proposto misure intese a incrementare la produttività, ad esempio l'eliminazione degli oneri amministrativi e il miglioramento del quadro normativo per le PMI. La presente proposta tiene conto del programma della Commissione europea inteso a legiferare meglio, in particolare della comunicazione dell'ottobre 2010 dal titolo “Legiferare con intelligenza nell'Unione europea”⁷.

- (2) Il 18 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione non legislativa sui requisiti contabili relativi alle piccole e medie imprese, e segnatamente alle microentità⁸, la quale afferma che le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE sono spesso molto gravose per le piccole e medie imprese, e in particolare per le microentità, e chiede alla Commissione di perseverare negli sforzi per una revisione di dette direttive.
- (3) Il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei bilanci annuali e delle relazioni sulla gestione, le basi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare a certe società di capitali, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi. Per detti tipi di imprese si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che, da un lato, alcune di esse operano in più di uno Stato membro e, dall'altro, esse offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale.
- (3 bis) L'esclusione delle imprese senza fini di lucro dalle disposizioni della presente direttiva è coerente con i fini da essa perseguiti.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Legiferare con intelligenza nell'Unione europea”, COM(2010) 543 definitivo Cfr. anche http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm

⁸ GU 2010/C 45 E/10.

- (4) Nell'ambito di applicazione della presente direttiva rientrano alcune società di capitali, quali ad esempio le società per azioni o le società a responsabilità limitata. Inoltre esiste un numero considerevole di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice, di cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono organizzati in società per azioni o in società a responsabilità limitata; tali società di persone dovrebbero essere dunque assoggettate alle misure di coordinamento previste dalla presente direttiva. La presente direttiva dovrebbe inoltre assicurare che tali società di persone rientrino nel campo di applicazione della direttiva stessa qualora i soci non organizzati in società a responsabilità limitata o in società per azioni abbiano di fatto una responsabilità limitata relativamente ai loro obblighi in quanto tale responsabilità è limitata da altre imprese che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (4 bis) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe fondarsi su principi ed assicurare che un'impresa non possa autoescludersi da tale ambito creando una struttura di gruppo contenente più strati di imprese stabilite all'interno o al di fuori dell'Unione.
- (4 ter.) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi solo nella misura in cui esse non siano incongruenti con o non siano contraddette da specifiche disposizioni relative all'informativa di bilancio di alcuni tipi di imprese o disposizioni concernenti la distribuzione del capitale di un'impresa contenute in altri atti legislativi in vigore adottati da una o più istituzioni dell'Unione.
- (5) È inoltre necessario che nell'Unione si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all'ampiezza delle informazioni finanziarie che dovrebbero essere fornite al pubblico da parte di imprese concorrenti.

- (6) I bilanci annuali dovrebbero fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa. In casi eccezionali i bilanci potrebbero non fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa quando vengano applicate le disposizioni della presente direttiva. In tali casi l'impresa dovrebbe discostarsi da tali disposizioni qualora la loro applicazione produca effetti che contrastano con un quadro fedele. Gli Stati membri dovrebbero poter precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in tali casi. Per casi eccezionali si dovrebbero intendere solo transazioni particolarmente insolite e situazioni insolite ed essi non dovrebbero ad esempio riguardare interi settori specifici.
- (6 bis 0) La presente direttiva dovrebbe assicurare che i requisiti relativi alle piccole imprese siano in larga misura armonizzati in tutta l'Unione. La presente direttiva si basa sul principio "Pensare anzitutto in piccolo". Per evitare che su queste imprese gravino oneri eccessivi, gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere solo un numero limitato di informazioni supplementari da allegare oltre a quelle obbligatorie. In caso di archivio unico, tuttavia, gli Stati membri possono in alcuni casi prescrivere un numero limitato di informazioni supplementari ove esse siano esplicitamente richieste dalla normativa fiscale nazionale e siano strettamente necessarie ai fini dell'esazione fiscale. Per le imprese medie e grandi gli Stati membri possono prescrivere ulteriori requisiti rispetto ai requisiti minimi previsti dalla presente direttiva.
- (6 bis) Quando la presente direttiva consente agli Stati membri di imporre requisiti aggiuntivi per, ad esempio, le piccole imprese, ciò significa che essi possono avvalersi interamente o parzialmente di tale facoltà prescrivendo meno di quanto essa consente. Parimenti, quando la presente direttiva prevede che gli Stati membri applichino un'esenzione, ad esempio, alle piccole imprese, ciò significa che essi possono accordare a tali imprese un'esenzione totale o parziale.

- (7) Le imprese piccole, medie e grandi dovrebbero essere definite e distinte a seconda del totale dello stato patrimoniale, dell'importo netto del volume di affari e del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, dato che di regola tali criteri costituiscono una prova oggettiva delle dimensioni di un'impresa. In alcune circostanze gli Stati membri dovrebbero poter prendere le misure che ritengono necessarie per permettere alle imprese di essere classificate come imprese più grandi rispetto a quanto di norma risulterebbe dal calcolo standard dei suddetti criteri. Pertanto gli Stati membri possono prescrivere che le imprese collegate determinino la propria categoria di appartenenza calcolando le rispettive soglie su base consolidata o aggregata qualora l'impresa madre non rediga un bilancio consolidato per il gruppo. Se uno Stato membro applica in toto o in parte le esenzioni facoltative a favore delle microimprese, tali imprese dovrebbero essere definite in base agli stessi criteri. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a definire nella loro legislazione nazionale una categoria di medie imprese qualora le medie e le grandi imprese siano soggette agli stessi obblighi.
- (7 bis) Essendo una categoria speciale di piccole imprese, le microimprese dispongono di risorse limitate per rispettare stringenti obblighi di legge. Tuttavia, esse sono spesso soggette agli stessi obblighi di informativa di bilancio delle imprese più grandi. Tali norme creano a loro carico un onere che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, dovrebbe essere possibile esonerare le microimprese da taluni obblighi che potrebbero imporre loro un onere amministrativo ingiustificatamente alto. Gli organismi di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dovrebbero tuttavia essere esclusi dai vantaggi delle semplificazioni applicabili alle microimprese.
- (7 ter) Gli Stati membri dovrebbero tener conto delle condizioni e delle esigenze specifiche dei propri mercati interni nel decidere se e come attuare un regime destinato alle microimprese nel quadro della presente direttiva.

- (7 quater) La pubblicità dei bilanci può essere onerosa per le microimprese. Al contempo, gli Stati membri devono assicurare il rispetto della presente direttiva. Di conseguenza è opportuno consentire agli Stati membri che applicano le esenzioni previste all'articolo 42 bis, paragrafi 1 e 2, di esonerare le microimprese dall'obbligo generale di pubblicazione, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata e che le informazioni siano trasmesse al registro delle imprese, in modo che sia possibile ottenerne una copia su richiesta. In tali casi non si applicherebbe l'obbligo, previsto all'articolo 30 della presente direttiva, di pubblicare qualsiasi documento contabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE.
- (8) Per garantire che le informazioni indicate siano comparabili ed equivalenti, i principi di rilevazione e valutazione dovrebbero comprendere la presunzione di continuità aziendale, la prudenza e il criterio della competenza. Non dovrebbe essere permessa la compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonché fra quelle dei costi e quelle dei ricavi, e le componenti attive e passive dovrebbero essere valutate separatamente. In casi specifici, tuttavia, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonché fra quelle dei costi e quelle dei ricavi. La presentazione delle voci dei bilanci dovrebbe fare riferimento alla realtà economica o alla sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti. Si dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di esonerare le imprese dall'obbligo di applicare tale principio.
- (8 bis) Il principio di rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, la divulgazione e il consolidamento nei bilanci. In base al principio di rilevanza, informazioni considerate irrilevanti possono ad esempio essere aggregate nei bilanci. Tuttavia, anche se un singolo elemento può essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti nel loro insieme. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e alla divulgazione. Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registrazioni complete da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria.

- (9) Gli elementi rilevati nei bilanci annuali dovrebbero essere valutati in base al criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione, al fine di garantire l'affidabilità delle informazioni fornite dai bilanci. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a permettere o prescrivere alle imprese di rivalutare le immobilizzazioni, al fine di rendere possibile la fornitura di informazioni più rilevanti agli utilizzatori dei bilanci.
- (10) Ai fini della comparabilità dell'informativa di bilancio nell'Unione, è necessario prescrivere agli Stati membri di consentire l'applicazione di un sistema di contabilità al valore equo per certi strumenti finanziari. I sistemi di contabilità al valore equo, inoltre, forniscono informazioni che per gli utilizzatori dei bilanci possono essere più rilevanti delle informazioni basate sul prezzo d'acquisizione o sul costo di produzione. Pertanto gli Stati membri dovrebbero consentire a tutte le imprese o alle categorie di imprese diverse dalle microimprese che si avvalgono delle esenzioni previste dall'articolo 42 bis, paragrafi 1 e 2, di applicare un sistema di contabilità al valore equo tanto ai bilanci annuali quanto ai bilanci consolidati, oppure, ove così decida lo Stato membro, ai soli bilanci consolidati. Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare o imporre la contabilità al valore equo per le attività diverse dagli strumenti finanziari.

- (11) È necessario applicare un numero limitato di schemi per lo stato patrimoniale onde consentire agli utilizzatori dei bilanci di confrontare meglio le situazioni finanziarie delle imprese nell'Unione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter consentire o prescrivere alle imprese di modificare lo schema e presentare uno stato patrimoniale che distingua tra voci di carattere corrente o non corrente. Gli Stati membri dovrebbero prescrivere l'applicazione di uno o più dei suddetti schemi per lo stato patrimoniale. Si dovrebbe permettere di applicare uno schema del conto profitti e perdite che mostri la natura delle spese e un altro schema del medesimo conto che mostri la funzione delle spese. Gli Stati membri dovrebbero prescrivere l'applicazione di uno o di entrambi gli schemi di cui sopra. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter consentire alle imprese di presentare un prospetto dell'andamento economico, invece di un conto profitti e perdite, redatto conformemente a uno degli schemi consentiti. Si possono rendere disponibili per le piccole e le medie imprese versioni semplificate degli schemi prescritti. Tuttavia si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare gli schemi per lo stato patrimoniale ed il conto profitti e perdite ove ciò sia necessario per il deposito elettronico dei bilanci.
- (12) Per motivi di comparabilità, si dovrebbe prevedere l'applicazione di un quadro comune per la rilevazione, la valutazione e la presentazione di vari elementi, fra cui rettifiche di valore, avviamento, accantonamenti, scorte di beni e attività fungibili e i proventi e gli oneri di dimensioni o incidenza eccezionali.
- (12 bis) La rilevazione e la valutazione di alcune voci del bilancio si basano su stime, giudizi e modelli più che su raffigurazioni esatte. A causa delle incertezze connesse alla gestione d'azienda, alcuni elementi del bilancio non possono essere valutati con precisione ma possono solo essere stimati. Tali stime comportano giudizi basati sulle informazioni disponibili e affidabili più recenti.

L'uso di stime è una parte essenziale della redazione del bilancio. Ciò è particolarmente vero nel caso degli accantonamenti, che, per loro natura, sono più incerti di gran parte delle altre voci di bilancio.

Le stime dovrebbero basarsi sul giudizio prudente maturato dalla direzione dell'impresa, integrato da esperienze di operazioni simili e, in alcuni casi, anche da relazioni di periti indipendenti. Le evidenze considerate includono ogni evidenza aggiuntiva fornita da fatti verificatisi dopo il periodo oggetto dell'informativa.

- (13) Le informazioni presentate nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite dovrebbero essere integrate da informazioni fornite tramite l'allegato al bilancio. Solitamente gli utilizzatori dei bilanci hanno una limitata esigenza di informazioni supplementari provenienti dalle piccole imprese; inoltre può essere costoso per queste ultime raccogliere le suddette informazioni supplementari. È pertanto giustificato prevedere un regime di informativa limitato per le piccole imprese. Ove però una piccola impresa ritenga utile fornire informazioni aggiuntive del tipo di quelle richieste alle medie e grandi imprese, o altre informazioni non previste dalla presente direttiva, non le si dovrebbe impedire di farlo.
- (14) Gli utilizzatori dei bilanci redatti dalle imprese medie e grandi di solito hanno esigenze più sofisticate. Pertanto in certi campi si dovrebbero fornire ulteriori informazioni. L'esonero dall'obbligo di fornire talune delle informazioni suddette dovrebbe essere giustificato, ove esse potessero recare pregiudizio a certe persone o all'impresa.

- (15) La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informativa di bilancio. Dovrebbero presentare almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione dell'impresa, formulato in modo compatibile con le dimensioni e la complessità dell'impresa. Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari degli affari dell'impresa e dovrebbe esservi un'analisi dei loro aspetti ambientali e sociali necessari per la comprensione dell'andamento, dei risultati o della situazione dell'impresa. Nei casi in cui la relazione consolidata sulla gestione e la relazione sulla gestione dell'impresa madre sono presentate in un'unica relazione, può essere opportuno dare maggiore risalto alle questioni che sono significative per l'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Tuttavia, considerando l'onere potenziale che grava sulle imprese di dimensioni medie, è opportuno disporre che gli Stati membri possano decidere di esonerare tali imprese dall'obbligo di fornire informazioni non finanziarie nella relazione sulla gestione.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esonerare le piccole imprese dall'obbligo di redigere una relazione sulla gestione, purché tali imprese includano nell'allegato al bilancio i dati concernenti l'acquisizione di azioni proprie di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della seconda direttiva del Consiglio 77/91/CEE, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa⁹.

⁹ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

- (17) Dato che le imprese elencate possono svolgere un ruolo preminente nelle economie in cui operano, le disposizioni della presente direttiva relative alla dichiarazione sul governo societario dovrebbero applicarsi alle imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
- (18) Numerose imprese sono proprietarie di altre imprese. Per poter fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie su tali imprese dovrebbero essere redatti bilanci consolidati. Si rende quindi necessario un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di bilanci consolidati per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di equivalenza delle informazioni che le imprese dovrebbero pubblicare nell'Unione. Tuttavia, data la mancanza di un prezzo normale di mercato delle transazioni, è opportuno autorizzare gli Stati membri a consentire che i trasferimenti intragruppo di partecipazioni, le cosiddette transazioni sotto comune controllo, siano contabilizzati utilizzando il metodo dell'aggregazione dei valori contabili, in cui il valore contabile delle azioni o quote detenute da un'impresa inclusa nel consolidamento dovrebbe essere compensato solo con la corrispondente frazione di capitale.
- (18 bis) La settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati prevedeva l'obbligo di redigere un bilancio consolidato per i gruppi nei casi in cui l'impresa madre o una o più delle imprese figlie fossero organizzate in una delle forme di imprese di cui all'allegato I o all'allegato II. Era data agli Stati membri la facoltà di esonerare le imprese madri dall'obbligo di redigere conti consolidati nei casi in cui l'impresa madre non fosse del tipo di quelle elencate nell'allegato I o nell'allegato II. La presente direttiva prescrive solo per le imprese madri del tipo di quelle elencate nell'allegato I o nell'allegato II l'obbligo di redigere bilanci consolidati, ma è lasciata agli Stati membri la facoltà di ampliare il campo di applicazione della direttiva per contemplare anche i suddetti casi. In sostanza, dunque, la situazione è rimasta invariata, in quanto adesso come allora spetta agli Stati membri decidere se le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva debbano redigere bilanci consolidati.

- (19) I bilanci consolidati dovrebbero presentare le attività di un'impresa madre e delle sue imprese figlie come se si trattasse di un'unica entità economica (un gruppo); le imprese controllate dalla casa madre dovrebbero essere considerate imprese figlie. Il controllo dovrebbe essere fondato sul possesso di una maggioranza dei diritti di voto, ma può essere fondato anche su accordi con azionisti o soci. In certe circostanze il controllo può essere effettivamente esercitato da un'impresa madre che detiene una partecipazione di minoranza o nessuna azione o quota nell'impresa figlia. Il fatto di avere il diritto di esercitare un'influenza dominante o di esercitare effettivamente tale diritto è considerato rientrare nella nozione di controllo. Occorre permettere agli Stati membri di imporre l'obbligo di includere nei bilanci consolidati le imprese che non sono soggette a controllo, ma che sono sottoposte a una direzione unica o dipendono da un organo comune di amministrazione, direzione o vigilanza.
- (20) Un'impresa figlia, qualora sia al tempo stesso un'impresa madre, dovrebbe redigere il bilancio consolidato. Nondimeno, in determinate circostanze, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a dispensare tale impresa madre dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, sempre che i suoi soci e i terzi siano sufficientemente tutelati.
- (21) I piccoli gruppi dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di elaborare bilanci consolidati poiché gli utilizzatori dei bilanci delle piccole imprese non hanno bisogno di informazioni sofisticate e inoltre può essere costoso redigere un bilancio consolidato in aggiunta ai bilanci annuali delle imprese madre e figlie. Per la stessa ragione, ossia per l'elevato rapporto costi/benefici, gli Stati membri dovrebbero poter esentare i gruppi di medie dimensioni dall'obbligo di redigere bilanci consolidati a meno che un'impresa ad essi collegata non sia un ente di interesse pubblico.

- (22) Il consolidamento deve comportare la ripresa integrale delle voci dell'attivo e del passivo e dei proventi e degli oneri delle imprese del gruppo, con indicazione a parte delle partecipazioni di minoranza nello stato patrimoniale consolidato alla voce patrimonio netto, nonché con indicazione a parte delle partecipazioni di minoranza ai profitti e perdite del gruppo nel conto profitti e perdite consolidato. Occorre tuttavia effettuare le rettifiche necessarie per eliminare gli effetti delle relazioni finanziarie tra le imprese consolidate.
- (23) I principi relativi alla rilevazione e alla valutazione applicabili nella redazione dei bilanci annuali dovrebbero applicarsi anche alla redazione dei bilanci consolidati. Tuttavia gli Stati membri possono consentire che i principi enunciati al capo 2 della presente direttiva siano applicati in modo diverso nei bilanci annuali e in quelli consolidati.
- (24) Le imprese associate dovrebbero essere conglobate nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto. Le disposizioni relative alla valutazione delle imprese associate dovrebbero rimanere invariate nella sostanza rispetto alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio e si possono continuare ad applicare i metodi consentiti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter permettere o imporre che un'impresa gestita in comune sia inglobata nel bilancio consolidato applicando il metodo proporzionale.
- (25) Il bilancio consolidato dovrebbe contenere nell'allegato tutte le informazioni relative all'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Per le imprese figlie, le imprese associate, le imprese gestite in comune e le partecipazioni si dovrebbero indicare anche i nomi, le sedi e le quote di partecipazione del gruppo al capitale delle imprese.

- (26) I bilanci annuali di tutte le imprese cui si applica la presente direttiva dovrebbero essere redatti conformemente alla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi¹⁰. È però opportuno prevedere la possibilità di accordare certe deroghe in questo campo alle piccole e medie imprese.
- (27) Si devono sostenere le iniziative degli Stati membri volte ad adottare sistemi di pubblicazione elettronica che consentano alle imprese di depositare i dati contabili, compresi i bilanci obbligatori, soltanto una volta e in una forma che consenta a una molteplicità di utilizzatori di accedere e utilizzare agevolmente i dati. Tali sistemi non dovrebbero però risultare onerosi per le piccole e medie imprese.
- (28) I membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza di un'impresa dovrebbero quanto meno assumere una responsabilità collettiva nei confronti dell'impresa per quanto riguarda la redazione e la pubblicità dei bilanci e delle relazioni sulla gestione annuali. La stessa responsabilità dovrebbe spettare ai membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza delle imprese che redigono bilanci consolidati. Tali organi operano nell'ambito delle competenze loro conferite in virtù del diritto nazionale. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di andare oltre, prevedendo una responsabilità diretta nei confronti degli azionisti, o persino di altre parti interessate.

¹⁰ GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11.

- (29) La responsabilità della redazione e della pubblicità dei bilanci annuali e dei bilanci consolidati nonché delle relazioni sulla gestione e delle relazioni consolidate sulla gestione si basa sul diritto nazionale. I membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza dovrebbero essere soggetti a norme adeguate in materia di responsabilità, stabilite da ciascuno Stato membro conformemente alla propria legislazione nazionale. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di determinare la portata di tale responsabilità.
- (30) Al fine di promuovere in tutta l'Unione processi credibili di informativa di bilancio, i membri dell'organo societario preposto all'elaborazione dell'informativa di bilancio dell'impresa dovrebbero essere tenuti a garantire che le informazioni finanziarie incluse nei bilanci annuali e nelle relazioni annuali sulla gestione di un'impresa nonché nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un gruppo forniscano un quadro fedele.
- (31) I bilanci annuali e i bilanci consolidati dovrebbero essere sottoposti a revisione contabile. Il requisito secondo il quale il giudizio sul bilancio dovrebbe indicare chiaramente se i bilanci annuali o i bilanci consolidati diano o meno un quadro fedele secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato, non dovrebbe essere inteso come una restrizione della portata di tale giudizio, ma come elemento che chiarisce il contesto in cui esso è espresso. I bilanci annuali delle piccole imprese non dovrebbero essere sottoposti a questo obbligo di revisione, in quanto esso può rappresentare un notevole onere amministrativo per questa categoria di imprese, mentre nel caso di molte piccole imprese le stesse persone sono a un tempo azionisti e amministratori e non hanno quindi un forte bisogno di rassicurazioni sul bilancio destinate a terzi. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre l'obbligo di revisione contabile alle loro piccole imprese, tenendo conto delle specifiche condizioni ed esigenze delle piccole imprese e degli utilizzatori dei loro bilanci.

(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie, come definite all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili¹¹, dovrebbero indicare in una relazione separata, su base annuale, i pagamenti rilevanti a favore dei governi dei paesi in cui essi operano. Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie. La relazione dovrebbe indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT)¹² e al regolamento sul legname¹³, che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'UE venga immesso legname illegale.

¹¹ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

¹² <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:IT:PDF>

¹³ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010. Le imprese che importano prodotti del legno in base ad accordi volontari con l'UE sono esentate da tale obbligo.

(33) La relazione dovrebbe agevolare l'applicazione da parte dei governi dei paesi ricchi di risorse, dei principi e criteri dell'EITI¹⁴ ed incoraggiare tali governi a rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti, compresi i pagamenti in natura, ricevuti da imprese attive nel settore estrattivo o nello sfruttamento di aree forestali primarie che operano sotto la loro giurisdizione. Si dovrebbero intendere come pagamenti in natura quelli relativi alla fornitura di beni specificamente connessi ai pagamenti provenienti da attività estrattive o forestali, quali gli ospedali o le strade. I pagamenti in natura dovrebbero comprendere anche i barili di petrolio, nel qual caso dovrebbero essere indicati in termini di quantità. Ciascuna relazione dovrebbe comprendere le informazioni per paese e per progetto, ove per progetto si dovrebbe intendere il livello più basso di unità di informativa operativa al quale l'impresa redige periodiche relazioni interne sulla gestione per monitorare la sua attività e che per una specifica impresa potrebbe essere una concessione o un bacino geografico, e ove a tali progetti siano stati attribuiti dei pagamenti. La suddetta definizione di progetto rende superflua per una società la rielaborazione dei suoi sistemi contabili. Se l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di un governo nel corso dell'esercizio non supera i 500 000 EUR, tali pagamenti non dovrebbero essere indicati. Qualora il rispetto degli obblighi di informativa da parte di un'impresa costituisca una violazione del diritto penale del paese beneficiario del pagamento o del pagamento in natura, si dovrebbe prevedere una deroga rigorosamente definita. L'impresa dovrebbe nondimeno rendere noto di aver dovuto invocare la deroga e indicare lo specifico paese per il quale non sono state divulgate le informazioni relative ai pagamenti.

(33 bis) Entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo.

¹⁴ EITI(2005), Extractive Industries Transparency Initiative, Source book, disponibile al seguente sito: <http://eiti.org/document/sourcebook>

Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto dell'esperienza dei compilatori e degli utilizzatori delle relazioni e determinare se sia opportuno integrare ulteriori informazioni relative ai pagamenti, ad esempio le aliquote fiscali effettive, nonché informazioni relative ai destinatari, ad esempio le loro coordinate bancarie.

- (34) In linea con le conclusioni del vertice del G8 svoltosi a Deauville nel maggio 2011 e per promuovere condizioni di concorrenza omogenee a livello internazionale, è opportuno che la Commissione continui a incoraggiare tutti i partner internazionali a introdurre requisiti analoghi. In questo contesto è di particolare importanza il lavoro relativo al principio contabile internazionale pertinente.
- (35) Al fine di tenere conto di future modifiche del diritto degli Stati membri e della legislazione dell'Unione in materia di tipi di impresa, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare, a norma dell'articolo 290 del TFUE, atti delegati in materia di aggiornamento degli elenchi di imprese di cui agli allegati I e II della presente direttiva. Il ricorso agli atti delegati è necessario anche per adeguare i criteri relativi alle dimensioni delle imprese, poiché nel tempo l'inflazione ne erode il valore reale. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.
- (36) In sede di redazione e stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (37) Poiché gli obiettivi della presente direttiva - vale a dire facilitare gli investimenti transfrontalieri e accrescere in tutta l'Unione la comparabilità e la fiducia del pubblico nei bilanci e nell'informativa di bilancio fornendo informazioni specifiche più ampie e coerenti - non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (38) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (39) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione, del 28 settembre 2011, sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tabelle di corrispondenza sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

CAMPO DO APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CATEGORIE DI IMPRESE E DI GRUPPI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di imprese elencati:
 - a) nell'allegato I;
 - b) nell'allegato II, quando tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, hanno di fatto una responsabilità limitata essendo detta responsabilità limitata dai soci:
 - i) del tipo di cui all'elenco riportato nell'allegato I, oppure
 - ii) non disciplinati dal diritto di uno Stato membro, ma aventi una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nell'allegato I.

2. Gli Stati membri informano la Commissione entro un lasso di tempo ragionevole, delle variazioni dei tipi di imprese contemplati dalla loro legislazione nazionale che potrebbero pregiudicare l'accuratezza dell'allegato I o dell'allegato II. In tal caso alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati e a norma dell'articolo 42, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) 'enti di interesse pubblico': le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 che sono:
 - a) disciplinate dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari¹⁵,
 - b) enti creditizi quali definiti nell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio¹⁶,

¹⁵ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

¹⁶ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- c) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione¹⁷, oppure
- d) designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti;
- 2) “partecipazioni”: i diritti al capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare l'attività dell'impresa titolare di tali diritti. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra impresa rappresenti una partecipazione quando supera una soglia percentuale che gli Stati membri fissano ad un livello inferiore o uguale al 20%;
- 3) “parte correlata”: definizione corrispondente a quella dei principi contabili internazionali adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali¹⁸;
- 4) “immobilizzazioni”: le voci patrimoniali destinate a servire durevolmente all'attività dell'impresa;
- 5) “importo netto del volume d'affari”: gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

¹⁷ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

¹⁸ GU L 243 del 11.9.2002, pag. 1.

- 6) “prezzo di acquisizione”: somma del prezzo da pagare e delle eventuali spese accessorie, dedotte eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisizione;
- 7) “costo di produzione”: somma del prezzo di acquisizione delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'aggiunta di una congrua parte di altri costi fissi o operativi indirettamente imputabili al prodotto considerato se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi;
- 8) “rettifiche di valore”: tutte le rettifiche effettuate per tenere conto delle variazioni, definitive o meno, del valore delle voci dell'attivo rilevate alla data di chiusura del bilancio;
- 9) “impresa madre”: un'impresa che controlla una o più imprese figlie;
- 10) “impresa figlia”: un'impresa controllata da un'impresa madre;
- 11) “gruppo”: l'impresa madre e tutte le sue imprese figlie;
- 12) “imprese collegate”: due o più imprese connesse fra loro nell'ambito di un gruppo;
- 13) “impresa associata”: un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20% o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale impresa;

- 14) “organismi di investimento”:
- a) le imprese il cui unico oggetto è il collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, in valori immobiliari diversi e in altri valori all'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi;
 - b) le imprese associate a organismi d'investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese associate è l'acquisizione delle azioni completamente liberate emesse da tali organismi d'investimento, fermo restando l'articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 77/91/CEE;
- 15) “imprese di partecipazione finanziaria”: le imprese il cui unico oggetto è la partecipazione in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza interferenze dirette o indirette nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista. Il rispetto dei limiti imposti alle attività delle imprese di partecipazione finanziaria deve poter essere controllato da un'autorità giudiziaria o amministrativa;
- 16) “rilevante”: lo stato dell'informazione quando la sua omissione o la sua errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base dei bilanci dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

Categorie di imprese e di gruppi

- 0a. Qualora si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 42 bis, gli Stati membri definiscono le microimprese. Sono microimprese quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
- a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR;
 - b) importo netto del volume di affari: 700 000 EUR;
 - c) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.
1. Sono piccole imprese quelle, comprese le microimprese, che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
- a) totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR;
 - b) importo netto del volume di affari: 8 000 000 EUR;
 - c) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui alle lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000 EUR per l'importo netto del volume di affari.

2. Sono medie imprese quelle che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
 - b) importo netto del volume di affari: 40 000 000 EUR;
 - c) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

3. Sono grandi imprese quelle che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
 - b) importo netto del volume di affari: 40 000 000 EUR;
 - c) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

4. I piccoli gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere in un consolidamento e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR;
 - b) importo netto del volume di affari: 8 000 000 EUR;
 - c) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui alle lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000 EUR per l'importo netto del volume di affari.

5. I gruppi di dimensioni medie sono gruppi che non sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere in un consolidamento e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
- b) importo netto del volume di affari: 40 000 000 EUR;
- c) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

5 bis. I grandi gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere in un consolidamento e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
- b) importo netto del volume di affari: 40 000 000 EUR;
- c) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

6. Per il calcolo dei limiti numerici di cui ai paragrafi 4 e 5 bis, gli Stati membri permettono che non si proceda né alla compensazione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, primo comma, né all'eliminazione prevista dall'articolo 25, paragrafo 7. In tali casi, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e all'importo netto del volume d'affari sono maggiorati del 20%.

7. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 0 a 5 bis sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi.
8. Se un'impresa alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui ai paragrafi da 0 a 5 bis, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste dalla presente direttiva soltanto se essa si ripete per due esercizi consecutivi, salvo nel caso in cui si tratti del primo anno di esercizio di un'impresa o di un gruppo.
9. Il totale dello stato patrimoniale di cui ai paragrafi da 0 a 5 bis consiste nel valore complessivo delle voci da A a D dell'attivo secondo lo schema previsto dall'articolo 9 o nelle voci da A a E dell'attivo secondo lo schema previsto dall'articolo 9 bis.
- 9 bis. Nel calcolo delle soglie di cui ai paragrafi da 0 a 5 bis gli Stati membri possono prescrivere l'inclusione dei proventi derivanti da altre fonti per le imprese per le quali l'"importo netto del volume d'affari" non è rilevante. Gli Stati membri possono prescrivere che le imprese madri calcolino le loro soglie su base consolidata anziché su base individuale. Gli Stati membri possono altresì prescrivere che le imprese collegate calcolino le loro soglie su base consolidata o aggregata a meno che le rispettive imprese madri non redigano bilanci consolidati.
10. Per tenere conto degli effetti dell'inflazione, la Commissione ogni cinque anni esamina e, se del caso, modifica per mezzo di atti delegati, conformemente all'articolo 42, le soglie di cui ai paragrafi da 0 a 5 bis, tenendo conto delle misure dell'inflazione pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

CAPO 2

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Il bilancio annuale forma un tutto inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato al bilancio.

Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci annuali altre informazioni oltre ai documenti di cui al primo comma.

2. I bilanci annuali sono elaborati con chiarezza e sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.
3. I bilanci annuali danno un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa. Quando l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva non è sufficiente per fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa, nell'allegato al bilancio sono fornite le informazioni complementari necessarie per rispettare tale obbligo.

4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, la disposizione in questione è disapplicata onde fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa. La disapplicazione di siffatta disposizione è menzionata nell'allegato al bilancio e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico dell'impresa. Gli Stati membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in tali casi.

5. Gli Stati membri possono imporre a imprese diverse dalle piccole imprese di divulgare nell'allegato al bilancio annuale informazioni complementari a quelle richieste dalla presente direttiva.

6. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono prescrivere che siano redatte e pubblicate nei bilanci informazioni che vanno oltre gli obblighi previsti dalla presente direttiva, purché dette informazioni siano raccolte in un unico archivio e l'obbligo dell'informativa sia previsto dalla normativa fiscale nazionale ai soli fini dell'esazione fiscale.

6 bis. Le informazioni prescritte conformemente al paragrafo 6 costituiscono una sezione specifica dell'allegato al bilancio. In tale sezione è specificato che le informazioni servono unicamente ai fini dell'esazione fiscale. Al momento dell'attuazione della presente direttiva e quando nella legislazione nazionale sono introdotti nuovi obblighi a norma del paragrafo 6, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali informazioni supplementari in conformità del paragrafo 6.

6 ter. Gli Stati membri che si avvalgono di soluzioni elettroniche per l'archiviazione e la pubblicazione dei bilanci annuali assicurano che le piccole imprese non siano tenute a pubblicare, in conformità del capo 7, le informazioni supplementari richieste dalla normativa fiscale nazionale di cui al paragrafo 6.

Articolo 4 bis

Informazioni generali

Il documento contenente il bilancio dovrebbe indicare il nome dell'impresa e le informazioni prescritte dall'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2009/101/CE.

Principi generali di informativa di bilancio

1. Le voci esposte nei bilanci annuali e consolidati sono rilevate e valutate conformemente ai seguenti principi generali:
 - a) si presume che l'impresa continui le proprie attività;
 - b) i principi contabili e le basi di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
 - c) nella rilevazione e nella valutazione occorre osservare il principio della prudenza, e in particolare:
 - i) possono essere rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio,
 - ii) sono rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di compilazione del bilancio stesso;
 - iii) sono rilevate tutte le rettifiche di valore negative, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile;
 - d) gli importi rilevati nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite sono conteggiati secondo il principio della contabilità di competenza;

- e) lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente;
- f) gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo sono valutati separatamente;
- g) è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonché fra quelle dei costi e quelle dei ricavi;
- h) il computo e la presentazione delle voci nel conto profitti e perdite e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati;
- i) le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione; e
- j) non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, divulgazione e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti;

1bis 0. Nonostante il paragrafo 1, lettera g), gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonché fra quelle dei costi e quelle dei ricavi, purché gli importi compensati siano specificati come importi lordi nell'allegato al bilancio.

1 bis. Gli Stati membri possono esonerare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h).

1 ter. Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e alle informazioni divulgate.

2. Oltre agli importi registrati in conformità del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e delle potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di compilazione del bilancio stesso.

Articolo 6

Valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, di valutare le immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori. Se la legislazione nazionale prevede la rideterminazione della base di valutazione, essa ne determina il contenuto, i limiti e le modalità d'applicazione.
2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo della differenza tra la valutazione eseguita con i metodi del prezzo di acquisizione o del costo di produzione e la valutazione eseguita con il metodo della rideterminazione dei valori è iscritto alla voce riserva di rivalutazione sotto "patrimonio netto".

La riserva di rivalutazione può essere interamente o parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento.

La riserva di rivalutazione viene ridotta se gli importi assegnati a tale riserva non sono più necessari per l'applicazione del metodo contabile basato sulla rideterminazione dei valori. Gli Stati membri possono prevedere norme per disciplinare l'uso della riserva di rivalutazione, purché i trasferimenti al conto profitti e perdite provenienti dalla riserva di rivalutazione possano essere effettuati solo se gli importi trasferiti sono stati iscritti come oneri nel conto profitti e perdite o rappresentino plusvalenze effettivamente realizzate. Nessuna parte della riserva di rivalutazione può essere distribuita, né direttamente né indirettamente, a meno che essa non corrisponda ad una plusvalenza realizzata.

Fatti salvi i casi previsti dal presente paragrafo, secondo e terzo comma, la riserva di rivalutazione non può essere ridotta.

3. Le rettifiche di valore sono calcolate ogni anno sulla base dell'importo rideterminato. Tuttavia, con deroga agli articoli 8 e 12, gli Stati membri possono consentire o imporre che solo l'importo delle rettifiche di valore risultanti dall'applicazione dei metodi del prezzo di acquisizione o del costo di produzione sia indicato nelle voci pertinenti degli schemi di cui agli articoli 13 e 14, e che la differenza risultante dalla valutazione eseguita con il metodo di rideterminazione dei valori ai sensi del presente articolo sia indicata separatamente negli schemi.

Articolo 7

Valutazione alternativa basata sul valore equo

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), e fatte salve le condizioni di cui al presente articolo:
 - a) gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati; e
 - b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo.

Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai bilanci consolidati.

2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nel caso in cui tali contratti:
 - a) siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa con riferimento alle merci al momento della loro conclusione e successivamente;
 - b) siano stati concepiti sin dall'inizio come contratti relativi a merci; e
 - c) siano prevedibilmente regolati mediante consegna della merce.

3. Il paragrafo 1, lettera a), si applica soltanto alle seguenti passività:
 - a) passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione; e
 - b) strumenti finanziari derivati.

4. La valutazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non si applica:
 - a) agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;
 - b) ai prestiti e ai crediti originati dall'impresa e non detenuti a scopo di negoziazione; e
 - c) alle partecipazioni in imprese controllate, associate e in joint venture, ai titoli di capitale emessi dall'impresa, ai contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazione di imprese, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

5. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un sistema contabile di copertura del valore equo o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema.

6. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la rilevazione, la valutazione e la pubblicazione degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

7. Il valore equo a norma del presente articolo è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:
 - a) nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
 - b) nel caso di strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti alle lettere a) e b), sono valutati secondo i principi del prezzo di acquisizione o del costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare una valutazione su tale base.

8. Nonostante l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato al valore equo, le variazioni del valore sono incluse nel conto profitti e perdite tranne nei casi sotto elencati, in cui tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva intestata al valore equo:

- a) lo strumento oggetto di valutazione è uno strumento di copertura nell'ambito di un sistema contabile di copertura che consente di non iscrivere nel conto profitti e perdite la totalità o parte della variazione del valore; oppure
- b) la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente ad una riserva intestata al valore equo. Tale riserva intestata al valore equo è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione delle lettere a) e b).

9. Nonostante l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle imprese o per taluni tipi di imprese, che, quando un'attività diversa da uno strumento finanziario è valutata al valore equo, una variazione del valore sia registrata nel conto profitti e perdite.

CAPO 3

STATO PATRIMONIALE E CONTO PROFITTI E PERDITE

Articolo 8

Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite

1. La struttura dello stato patrimoniale e quella del conto profitti e perdite non possono essere modificate da un esercizio all'altro. Tuttavia deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali allo scopo di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del conto profitti e perdite dell'impresa. Un'eventuale deroga è segnalata nell'allegato e debitamente motivata.
2. Nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite si iscrivono separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste dagli articoli 9, 9 bis, 13 e 14. È ammessa una suddivisione più particolareggiata di tali voci, fatto salvo il rispetto degli schemi previsti. Si possono aggiungere nuove voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce degli schemi previsti. Gli Stati membri possono prescrivere tale suddivisione o aggiunta di nuove voci o totali parziali.
3. La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite precedute da numeri arabi sono adattate quando la natura specifica dell'impresa lo esiga. Tale adattamento può essere imposto dagli Stati membri alle imprese che operino in un determinato settore economico.

Gli Stati membri possono autorizzare il raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite precedute da numeri arabi qualora esse rappresentino un importo irrilevante rispetto all'obiettivo dell'articolo 4, paragrafo 3, prima frase o qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza, purché nell'allegato al bilancio le voci raggruppate vengano presentate distintamente. Tale raggruppamento può essere imposto dagli Stati membri.

- 3 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono limitare le possibilità dell'impresa di discostarsi dagli schemi standard previsti dagli articoli 9, 9 bis, 13 e 14 nella misura in cui ciò sia necessario per poter depositare elettronicamente il bilancio.
4. Ogni voce dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite contiene l'indicazione del numero dell'esercizio cui si riferiscono lo stato patrimoniale ed il conto profitti e perdite e del numero relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando tali numeri non sono comparabili, gli Stati membri possono prescrivere l'adattamento del numero dell'esercizio precedente. Ogni caso di non comparabilità e l'eventuale adattamento dei numeri sono segnalati nell'allegato e debitamente commentati.
5. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la modifica degli schemi dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite al fine di mettere in evidenza la destinazione dei profitti o delle perdite.
6. Per quanto riguarda il trattamento delle partecipazioni nei bilanci annuali:
- a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le partecipazioni siano contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto quale previsto dagli articoli 27 e 27 bis, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci annuali rispetto ai bilanci consolidati;

- b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione dell'utile o della perdita attribuibile alla partecipazione figure nel conto profitti e perdite solo se corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili; e
- c) ove la frazione dell'utile attribuibile alla partecipazione e rilevata nel conto profitti e perdite superi l'importo dei dividendi già riscossi o esigibili, l'importo della differenza viene iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti tranne nel caso in cui il pagamento degli utili possa essere effettuato senza restrizioni.

Articolo 8 bis

Struttura dello stato patrimoniale

Per la presentazione del bilancio gli Stati membri impongono di utilizzare uno degli schemi di cui agli articoli 9 e 9 bis e possono prescrivere l'uso di entrambi. Se uno Stato membro autorizza entrambi gli schemi, lascia le imprese libere di scegliere quale dei due adottare.

Struttura dello stato patrimoniale

Attivo

A. Capitale sottoscritto non versato

di cui richiamato

(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato nel "patrimonio netto", nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, figura al punto A o al punto C II 5 dell'attivo).

A1. Spese di impianto e di ampliamento

come definite dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione delle spese d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

B. Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

1. Spese per lo sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.
2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati:
 - a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto B I 3; oppure
 - b) creati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.
3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.
4. Acconti versati.

II. Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati.
2. Impianti tecnici e macchinari.
3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.
4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.

III. Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni nelle imprese collegate.
2. Crediti verso imprese collegate.
3. Partecipazioni.
4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame di partecipazione.
5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione.
6. Altri prestiti.

C. Attivo circolante

I. Scorte

1. Spese per materie prime e sussidiarie.
2. Prodotti in corso di lavorazione.
3. Prodotti finiti e merci.
4. Acconti versati.

II. Crediti

(Per ciascuna delle voci sotto indicate si indica separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)

1. Crediti per forniture e servizi.
2. Crediti verso imprese collegate.
3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame di partecipazione.
4. Altri crediti.
5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A dell'attivo).
6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto D dell'attivo).

III. Valori mobiliari

1. Partecipazioni nelle imprese collegate.
2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.
3. Altri titoli.

IV. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa

D. Ratei e risconti

(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto C II 6 dell'attivo)

Patrimonio netto e passività

A. Patrimonio netto:

I. Capitale sottoscritto

(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato sono menzionati separatamente).

II. Sovrapprezzi

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserve

1. Riserva legale, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.
2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/91/CEE.
3. Riserve statutarie.
4. Altre riserve, comprese le riserve intestate al valore equo.

V. Utili/perdite portati/e a nuovo

VI. Utili/perdite di esercizio

B. Accantonamenti

1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.
2. Fondi per imposte.
3. Altri accantonamenti.

C. Debiti

(per ciascuna delle voci seguenti e per l'insieme di tali voci, si specifica separatamente l'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e l'importo dei debiti con durata residua superiore ad un anno)

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.
2. Debiti verso enti creditizi.
3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle scorte.
4. Debiti per acquisti e servizi.
5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.
6. Debiti verso imprese collegate.
7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame di partecipazione.
8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.
9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto D "Ratei e risconti").

D. Ratei e risconti

(a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto C 9 "Debiti").

Struttura dello stato patrimoniale

A. Capitale sottoscritto non versato

di cui richiamato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto L, nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A ovvero al punto D II 5).

B. Spese di impianto e di ampliamento

come definite dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione delle spese d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

C. Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

1. Spese per lo sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.
2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati:
 - a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; oppure
 - b) creati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.
3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.
4. Acconti versati.

II. Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati.
2. Impianti tecnici e macchinari.
3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.
4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.

III. Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni nelle imprese collegate.
2. Crediti verso imprese collegate.
3. Partecipazioni.
4. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.
5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione.
6. Altri prestiti.

D. Attivo circolante

I. Scorte

1. Spese per materie prime e sussidiarie.
2. Prodotti in corso di lavorazione.
3. Prodotti finiti e merci.
4. Acconti versati.

II. Crediti

(Per ciascuna delle voci sotto indicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)

1. Crediti per forniture e servizi.
2. Crediti verso imprese collegate.
3. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.
4. Altri crediti.
5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A).
6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto E).

III. Valori mobiliari

1. Partecipazioni nelle imprese collegate.
2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.
3. Altri titoli.

IV. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa.

E. Ratei e risconti

(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto D II 6).

F. Debiti la cui durata residua non è superiore a un anno

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.
2. Debiti verso enti creditizi.
3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle scorte.
4. Debiti per acquisti e servizi.
5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.
6. Debiti verso imprese collegate.
7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.
8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.
9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto K)

G. Attivo circolante (ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti quando indicati al punto K).

H. IMPORTO TOTALE DEGLI ELEMENTI DI ATTIVO PREVIA DEDUZIONE DEI DEBITI CON DURATA RESIDUA NON SUPERIORE A UN ANNO

I. Debiti la cui durata residua è superiore a un anno

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.
2. Debiti verso enti creditizi.
3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle scorte.

4. Debiti per acquisti e servizi.
5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.
6. Debiti verso imprese collegate.
7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione.
8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.
9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto K).

J. Accantonamenti

1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.
2. Fondi per imposte.
3. Altri accantonamenti.

K. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto F 9 o I 9 o entrambi)

L. Patrimonio netto

I. Capitale sottoscritto

(a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente)

II. Sovrapprezzi

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserve

1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.
2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/91/CEE.

3. Riserve statutarie.

4. Altre riserve.

V. Utili/perdite portati/e a nuovo

VI. Utili/perdite di esercizio

Articolo 10

Presentazione alternativa dello stato patrimoniale

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle imprese o per taluni tipi di imprese, di presentare le voci dello stato patrimoniale, anziché secondo lo schema di cui agli articoli 9 e 9 bis, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci di carattere circolante o non circolante, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dagli articoli 9 e 9 bis.

Articolo 11

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

1. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella voce sotto la quale esso è riportato o nell'allegato viene annotata la sua appartenenza anche ad altre voci.
2. Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese collegate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.
3. Determinante per l'iscrizione degli elementi patrimoniali nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante è la loro destinazione.

4. Nella voce “Terreni e fabbricati” si devono indicare i diritti immobiliari e altri diritti assimilati, quali definiti dalla legislazione nazionale.
5. Il prezzo di acquisizione o il costo di produzione degli elementi delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione.

5 bis. Le rettifiche di valore relative alle immobilizzazioni sono soggette a quanto segue:

- a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio;
- b) indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia duratura;
- c) le rettifiche di valore di cui alle lettere a) e b) sono iscritte nel conto profitti e perdite e indicate separatamente nell'allegato, se non sono indicate separatamente nel conto profitti e perdite;
- d) la valutazione al valore inferiore di cui alle lettere a) e b) non può perdurare se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore, purché questa disposizione non si applichi a rettifiche di valore relative all'avviamento.

6. Le voci dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio.

La valutazione al valore inferiore di cui al primo comma non può perdurare se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.

7. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nel costo di produzione degli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la fabbricazione di voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sempre che tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. Tutte le applicazioni della presente disposizione sono menzionate nell'allegato al bilancio.
8. Gli Stati membri possono consentire che i prezzi di acquisizione o i costi di produzione delle scorte di oggetti della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, o secondo i metodi “primo entrato — primo uscito” (FIFO), “ultimo entrato — primo uscito” (LIFO) o secondo un metodo analogo.
9. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate nel corso della loro vita utile. In casi eccezionali in cui la vita utile delle spese per l'avviamento e lo sviluppo non può essere stimata attendibilmente, esse sono ammortizzate entro un termine massimo fissato dagli Stati membri. Tale termine massimo non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni.

Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo delle spese per lo sviluppo e se dette spese non sono state completamente ammortizzate, gli Stati membri possono prescrivere che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili a tal fine e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello delle spese non ammortizzate.

9 bis. Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo delle spese di impianto e di ampliamento, queste sono ammortizzate entro un termine di cinque anni. In tal caso gli Stati membri prescrivono che il disposto dell'articolo 11, paragrafo 9, ultimo comma si applichi alle spese di impianto e di ampliamento.

10. Gli accantonamenti sono destinati a coprire le passività che sono chiaramente definite nella loro natura e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

Gli Stati membri possono autorizzare la creazione di accantonamenti destinati a coprire le spese che sono nettamente individuate nella loro natura e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

Alla data di chiusura del bilancio un accantonamento rappresenta la stima migliore delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, dell'importo occorrente per farvi fronte. Gli accantonamenti non sono utilizzati per correggere i valori degli elementi dell'attivo.

Articolo 12

Struttura del conto profitti e perdite

1. Per la presentazione del conto profitti e perdite gli Stati membri prescrivono uno dei due schemi relativi al conto profitti e perdite di cui agli articoli 13 e 14 e possono prescriverli entrambi. Se uno Stato membro prescrive entrambi gli schemi, può lasciare le imprese libere di scegliere quale dei due adottare.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle imprese o per taluni tipi di impresa, la presentazione, anziché di un conto profitti e perdite conforme agli articoli 13 e 14, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite nel rendiconto siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli.

Struttura del conto profitti e perdite – per natura della spesa

1. Importo netto del volume d'affari.
2. Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione.
3. Lavori effettuati dall'impresa per se stessa e iscritti nell'attivo.
4. Altri proventi di gestione.
5.
 - a) Spese per materie prime e sussidiarie.
 - b) Altre spese esterne.
6. Spese per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali, specificando gli oneri per le pensioni.
7.
 - a) Rettifiche di valore relative alle spese di impianto e di ampliamento e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
 - b) Rettifiche di valore di voci dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore normali in seno all'impresa.
8. Altre spese d'esercizio.
9. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
10. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
11. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
12. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.
13. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese collegate.

14. Imposte sull'utile o sulla perdita.
15. Utile/perdita dopo pagamento delle imposte.
16. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 15.
17. Utile/perdita di esercizio.

Articolo 14

Struttura del conto profitti e perdite – per funzione della spesa

1. Importo netto del volume d'affari.
2. Costo del venduto (comprese le rettifiche di valore).
3. Utile/perdita lordo/a.
4. Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore).
5. Spese generali di amministrazione (comprese le rettifiche di valore).
6. Altri proventi di gestione.
7. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
8. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
9. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate.
10. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.
11. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese collegate.
12. Imposte sull'utile o sulla perdita.
13. Utile/perdita dopo pagamento delle imposte.
14. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 13.
15. Utile/perdita di esercizio.

Articolo 15

Disposizione relativa al conto profitti e perdite

Se singoli elementi di ricavo o di costo sono di entità o di incidenza eccezionali, l'impresa li menziona separatamente nel conto profitti e perdite e fornisce spiegazioni della loro entità e natura nell'allegato.

Articolo 16

Semplificazioni per piccole e medie imprese

1. Gli Stati membri possono autorizzare le piccole imprese a redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci di cui agli articoli 9 e 9 bis precedute da lettere e da numeri romani, con menzione separata:
 - a) delle informazioni richieste tra parentesi nell'articolo 9 alla voce C II sotto "Attivo" e alla voce C sotto "Patrimonio netto e passività", ma in forma aggregata per ciascuna voce in questione; oppure
 - b) delle informazioni richieste tra parentesi nell'articolo 9 bis alla voce D II.

2. Gli Stati membri possono autorizzare le piccole e medie imprese a redigere un conto profitti e perdite in forma abbreviata nei limiti qui appresso indicati:
 - a) all'articolo 13: raggruppamento delle voci da 1 a 5 in una voce unica denominata "Utile/perdita lordo/a";
 - b) all'articolo 14: raggruppamento delle voci 1, 2, 3 e 6 in una voce unica, denominata "Utile/perdita lordo/a".

CAPO 4

L'ALLEGATO AL BILANCIO

Articolo 17

Contenuto dell'allegato ai bilanci di tutte le imprese

1. Nell'allegato ai bilanci tutte le imprese inseriscono, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni concernenti quanto segue:
 - a) i principi contabili applicati, in particolare le basi di valutazione applicate alle diverse voci dei bilanci annuali;
 - b) qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo della rideterminazione dei valori, una tabella che indichi:
 - i) le variazioni della riserva di rivalutazione intervenute nell'esercizio, con la spiegazione del trattamento fiscale delle voci ivi contabilizzate, e
 - ii) il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale, se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate;

- c) qualora strumenti finanziari o attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati al valore equo:
- i) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore equo sia stato determinato a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b);
 - ii) per ciascuna categoria di strumento finanziario o di attività diverse dagli strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto profitti e perdite, nonché quelle imputate a riserve intestate al valore equo;
 - iii) per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; nonché
 - iv) una tabella che indichi le variazioni delle riserve intestate al valore equo intervenute nell'esercizio;
- d) l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o sopravvenienze che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese collegate o associate, sono indicati separatamente;
- d1) l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o vigilanza, precisando il tasso d'interesse, le condizioni essenziali e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- g) l'importo dei debiti dell'impresa la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti dell'impresa coperti da garanzie reali fornite dall'impresa, con l'indicazione della loro natura e forma; nonché
- i) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

- 1bis. Gli Stati membri possono prescrivere che le piccole imprese forniscano le informazioni previste dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), n), r), s) e t).
2. Gli Stati membri non impongono alle piccole imprese ulteriori obblighi in materia di informativa oltre a quanto è disposto o consentito dal presente articolo.
3. Quando gli allegati allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite sono presentati in conformità del presente capo, seguono l'ordine in cui le voci sono presentate nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite.

Articolo 18

Informative aggiuntive per imprese medie e grandi ed enti di interesse pubblico

1. Negli allegati ai bilanci, le imprese medie e grandi e gli enti di interesse pubblico, oltre alle informazioni previste dall'articolo 17 e da eventuali altre disposizioni contenute nella presente direttiva, forniscono informazioni concernenti:
- a) per le varie voci delle immobilizzazioni:
- i) il prezzo di acquisizione o il costo di produzione oppure, qualora sia stata applicata una base di valutazione alternativa, il valore equo o l'importo rideterminato all'inizio e alla fine dell'esercizio;
 - ii) le entrate e le uscite, nonché i trasferimenti relativi all'esercizio;
 - iii) le rettifiche di valore accumulate alla data di inizio e di chiusura dell'esercizio;
 - iv) le rettifiche di valore effettuate nel corso dell'esercizio;
 - v) i movimenti delle rettifiche di valore relative alle entrate, alle uscite e ai trasferimenti accumulate nel corso dell'esercizio; nonché
 - vi) se l'interesse è capitalizzato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 7, l'importo capitalizzato nel corso dell'esercizio;

- b) se le voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, l'importo debitamente motivato di tali rettifiche;
- c) se gli strumenti finanziari sono valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione:
- i) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
 - il valore equo degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera a); nonché
 - informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti;
 - ii) per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate a un importo superiore al loro valore equo:
 - il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività; nonché
 - i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che il valore contabile sarà recuperato;
- d) l'importo delle retribuzioni corrisposte per l'esercizio, a motivo delle loro funzioni, ai membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, nonché gli impegni sorti o assunti in materia di trattamento di quiescenza nei confronti dei membri degli organi summenzionati che abbiano cessato le loro funzioni, precisando il totale per ciascuna categoria di organo.

Gli Stati membri possono consentire di non fornire le informazioni suddette qualora la loro divulgazione permetta di identificare la situazione finanziaria di un determinato membro di tali organi;

- f) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie, nonché le spese per il personale che si riferiscono all'esercizio — se non sono iscritte separatamente nel conto profitti e perdite — ripartite per salari e stipendi, oneri sociali e oneri per i trattamenti di quiescenza;
- g) qualora nello stato patrimoniale sia rilevato un accantonamento per imposte differite, i saldi fiscali differiti alla fine dell'esercizio, e il movimento di detti saldi nel corso dell'esercizio;
- h) il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'impresa possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto dell'impresa, una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale è stato approvato il bilancio; l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa, qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'impresa di cui trattasi.

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal primo comma assumano la forma di un estratto, depositato conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/101/CE; di ciò viene fatta menzione nell'allegato. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni vengano omesse quando siano tali da recare grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni viene fatta menzione nell'allegato;

- i) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile delle azioni sottoscritte durante l'esercizio, entro i limiti del capitale autorizzato, salvo le disposizioni relative all'importo di tale capitale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/101/CE, o all'articolo 2, lettera c), della direttiva 77/91/CEE;
- j) quando esistono più categorie di azioni, il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile di ciascuna di esse;
- k) l'esistenza di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni, di warrants, opzioni, titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che essi conferiscono;
- l) il nome, la sede legale e la forma giuridica di ciascuna impresa della quale l'impresa sia un socio illimitatamente responsabile;
- m) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;
- n) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese incluso nell'insieme di cui alla lettera m), del quale l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;
- o) il luogo in cui si possono ottenere copie dei bilanci consolidati di cui alle lettere m) e n), sempre che disponibili;

- p) la proposta di destinazione dei profitti o delle perdite oppure, se del caso, la destinazione dei profitti o delle perdite.
- r) la natura e l'obiettivo commerciale delle disposizioni dell'impresa fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sull'impresa;
- s) la natura di eventi importanti verificatisi dopo la fine dell'esercizio, che non sono stati presi in considerazione nel conto profitti e perdite o nello stato patrimoniale, nonché l'effetto finanziario di tali eventi di particolare importanza; e
- t) le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate in funzione della loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria dell'impresa.

Gli Stati membri possono consentire o prescrivere che siano fornite informazioni solo sulle operazioni realizzate con parti correlate che non sono state concluse alle condizioni di mercato normali.

Gli Stati membri possono consentire che non siano rese note le operazioni concluse tra uno o più membri di un gruppo, purché le filiali che sono parte dell'operazione siano di totale proprietà di tale membro.

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni fornite dalle medie imprese sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con:

- i) proprietari che detengono una partecipazione nell'impresa;
- ii) imprese in cui l'impresa stessa detiene una partecipazione; nonché
- iii) membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'impresa.

2. Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare il disposto del paragrafo 1, lettera h) ad un'impresa che sia un'impresa madre disciplinata dalla loro legislazione nazionale nei casi seguenti:

- a) quando l'impresa in cui l'impresa madre in questione possiede una partecipazione ai fini del paragrafo 1, lettera h) sia compresa nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre, o nel bilancio consolidato di un insieme più grande di imprese, quale definito all'articolo 24, paragrafo 5;
- b) quando la partecipazione in questione sia stata trattata dall'impresa madre nel suo bilancio annuale conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, o nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre conformemente all'articolo 27, paragrafi da 1 a 8.

Obbligo di informazioni aggiuntive per grandi imprese ed enti di interesse pubblico

1. L'allegato al bilancio delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico contiene, oltre alle informazioni prescritte dagli articoli 17 e 18 e da altre eventuali disposizioni della presente direttiva, le informazioni concernenti:
 - a) la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli; nonché
 - b) l'importo totale dei corrispettivi di competenza per l'esercizio finanziario del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile per la revisione legale del bilancio annuale, l'importo totale dei corrispettivi di competenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile per gli altri servizi di verifica (assurance services), per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

2. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengano omesse quando la loro divulgazione sia tale da recare grave pregiudizio all'impresa. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni viene fatta menzione nell'allegato.

CAPO 5

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Articolo 20

Contenuto della relazione sulla gestione

1. La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima.

L'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari o della situazione dell'impresa, sia gli indicatori finanziari fondamentali di prestazione sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio annuale e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.

2. Tale relazione contiene anche indicazioni concernenti:
- a) i fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, sempre che essi non siano stati divulgati in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera s);
 - b) l'evoluzione prevedibile dell'impresa;
 - c) le attività in materia di ricerca e sviluppo;
 - d) per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE;
 - e) l'esistenza di succursali dell'impresa; nonché
 - f) in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della situazione finanziaria e dei profitti e delle perdite:
 - i) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste cui si applica un sistema contabile di copertura; e
 - ii) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
3. Gli Stati membri possono esonerare le piccole imprese dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, purché esse forniscano nell'allegato al bilancio le informazioni prescritte all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE concernenti l'acquisizione di azioni proprie.

4. Gli Stati membri possono esonerare le piccole e medie imprese dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.

Articolo 21

Dichiarazione sul governo societario

1. Le imprese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) includono una dichiarazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale dichiarazione costituisce una sezione specifica della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:
- a) un riferimento a tutti gli elementi seguenti, se del caso:
 - i) il codice di governo societario al quale è soggetta l'impresa;
 - ii) il codice di governo societario che l'impresa può avere deciso volontariamente di applicare;
 - iii) tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate oltre agli obblighi previsti dal diritto nazionale.

Quando l'impresa fa riferimento a un codice di governo societario di cui ai punti i) e ii), essa indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico. Quando fa riferimento alle informazioni di cui al punto iii), l'impresa rende pubblici dettagli relativi alle sue prassi di governo societario;

- b) quando un'impresa, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice sul governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), essa rende noto da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta; qualora l'impresa abbia deciso di non fare riferimento ad alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi;

- c) la descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di informativa di bilancio;
- d) le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto¹⁹, qualora l'impresa sia soggetta a detta direttiva;
- e) salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle leggi nazionali, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio; nonché
- f) la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e dei loro comitati.

2. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni richieste dal paragrafo 1 figurino:

- a) in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione secondo le modalità di cui all'articolo 30;
- b) in un documento disponibile al pubblico nel sito Internet dell'impresa, cui è fatto riferimento nella relazione sulla gestione.

La relazione distinta o il documento di cui alle lettere a) e b) possono rinviare alla relazione sulla gestione qualora le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d) siano in essa disponibili.

¹⁹ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

- 2bis. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio parere a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d) e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e) e f).
3. Fatto salvo l'articolo 46, gli Stati membri possono esentare le imprese che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b), e) e f), salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.

CAPO 6

BILANCI E RELAZIONI CONSOLIDATI

Articolo 22

Campo di applicazione

Ai fini del presente capo l'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare quando l'impresa madre è un'impresa cui a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, si applicano le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva.

Articolo 23

Obbligo di redigere il bilancio consolidato

1. Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato ed una relazione consolidata sulla gestione, se tale impresa (impresa madre):
 - a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia);
 - b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un'altra impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;

- c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole statutarie. Gli Stati membri possono non prescrivere che l'impresa madre sia azionista o socio dell'impresa figlia. Gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione; oppure
- d) è azionista o socio di un'impresa e:
 - aa) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza di detta impresa (impresa figlia) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; oppure
 - bb) in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di tale accordo.

Gli Stati membri prescrivono almeno l'applicazione degli accordi di cui al punto bb).

Essi possono subordinare l'applicazione della disposizione di cui al punto aa) alla condizione che la percentuale di partecipazione rappresenti il 20% o più dei diritti di voto degli azionisti o soci.

La disposizione di cui al punto aa) non si applica tuttavia qualora un'altra impresa abbia in tale impresa figlia i diritti di cui alle lettere a), b) o c).

- 1bis. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ad ogni impresa soggetta alla propria legislazione nazionale di redigere un bilancio consolidato e una relazione consolidata sulla gestione se:
- a) questa impresa (impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (impresa figlia); oppure
 - b) questa impresa (impresa madre) e un'altra impresa (impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre vanno aggiunti i diritti di ogni altra impresa figlia nonché quelli di una persona che agisce in nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'altra impresa figlia.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), dai diritti di cui al paragrafo 2 vanno sottratti i diritti:
- a) inerenti alle azioni o quote detenute per conto di una persona diversa dall'impresa madre o da impresa figlia di quest'ultima; oppure
 - b) inerenti alle azioni o quote
 - i) detenute in garanzia, a condizione che tali diritti siano esercitati conformemente alle istruzioni ricevute; oppure
 - ii) la cui detenzione sia per l'impresa detentrica un'operazione corrente nell'ambito delle sue attività in materia di prestiti, sempre che i diritti di voto siano esercitati nell'interesse del garante.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e d), la totalità dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa figlia viene ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dall'impresa stessa, da un'impresa figlia di quest'ultima o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese.
5. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 10, l'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare, ovunque si trovi la sede legale di queste imprese figlie.
6. Ai fini del paragrafo 5, ogni impresa figlia di un'impresa figlia è considerata come impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di queste imprese da consolidare.
7. Fatti salvi il presente articolo e gli articoli 22 e 24, gli Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato e una relazione consolidata sulla gestione, se:
 - a) questa impresa e una o più altre imprese alle quali essa non è collegata dalle relazioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 1 bis) sono sottoposte a una direzione unitaria in conformità:
 - i) di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto; oppure
 - ii) dello statuto delle altre imprese di cui sopra; oppure
 - b) gli organi di amministrazione, direzione o vigilanza di tale impresa nonché quelli di una o più altre imprese alle quali essa non è collegata dalle relazioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 1 bis) sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone in carica durante l'esercizio e fino alla redazione del bilancio consolidato.

8. Qualora gli Stati membri si avvalgano dell'opzione di cui al paragrafo 7, le imprese definite in detto paragrafo e tutte le loro imprese figlie sono consolidate quando una o più di queste imprese sono organizzate in una delle forme di impresa di cui all'allegato I o all'allegato II.
9. Il presente articolo, paragrafi 5 e 6, l'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3 e 10, e gli articoli da 25 a 29 si applicano al bilancio consolidato e alla relazione consolidata sulla gestione di cui al paragrafo 7, fatte salve le seguenti modifiche:
 - a) i riferimenti alle imprese madri sono considerati come riguardanti tutte le imprese di cui al paragrafo 7; e
 - b) fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 3, secondo comma, le voci “capitale”, “sovrapprezzi”, “riserva di rivalutazione”, “riserve”, “utili/perdite portati/e a nuovo” e “utile/perdita di esercizio” da includere nel bilancio consolidato comprendono gli importi cumulati attribuibili a ciascuna impresa di cui al paragrafo 7.

Articolo 24

Esenzioni dall'obbligo di consolidamento

1. I piccoli gruppi sono esonerati dalla redazione del bilancio consolidato e della relazione consolidata sulla gestione, tranne quando un'impresa ad essi collegata è un ente di interesse pubblico.
2. Gli Stati membri possono esonerare i gruppi di dimensioni medie dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione, tranne quando un'impresa ad essi collegata è un ente di interesse pubblico.

4. Nonostante i paragrafi 1 e 2, nei casi seguenti gli Stati membri esonerano dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione ogni impresa madre (impresa esonerata) soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, comprese le imprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettere b), c) e d), a meno che dette imprese non rientrino fra quelle definite all'articolo 2, punto 1, lettera a), se la sua impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro e:
- a) l'impresa madre dell'impresa esonerata detiene tutte le azioni o quote di tale impresa esonerata. Le azioni o quote dell'impresa esonerata detenute da membri dei suoi organi di amministrazione, direzione o vigilanza in virtù di un obbligo legale o statutario non sono prese in considerazione a tal fine; oppure
 - b) l'impresa madre dell'impresa esonerata detiene il 90% o più delle azioni o quote dell'impresa esonerata e gli altri azionisti o soci dell'impresa esonerata hanno approvato l'esonero.
5. Le esenzioni di cui al paragrafo 4 soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- a) l'impresa esonerata e, fatto salvo il paragrafo 10, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro;

- b) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione consolidata sulla gestione dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme, secondo il diritto dello Stato membro cui detta impresa madre è soggetta, conformemente alla presente direttiva o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c) per quanto riguarda l'impresa esonerata, i seguenti elementi formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro cui l'impresa esonerata è soggetta a norma dell'articolo 30:
 - i) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione consolidata sulla gestione di cui alla lettera b);
 - ii) la relazione della persona incaricata del controllo di tali bilanci; e
 - iii) se del caso, il documento allegato di cui al paragrafo 7.

Tale Stato membro può prescrivere che la pubblicità dei documenti di cui ai punti i), ii) e iii) sia effettuata nella sua lingua ufficiale e che la loro traduzione sia certificata conforme;

- d) l'allegato al bilancio annuale dell'impresa esonerata indica:
 - i) il nome e la sede legale dell'impresa madre che redige il bilancio consolidato di cui alla lettera a), e
 - ii) l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.

6. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 4, e fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 4, gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione ogni impresa madre soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso impresa figlia di un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro, comprese le imprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettere b), c) e d), a meno che dette imprese non rientrino fra quelle definite all'articolo 2, punto 1, lettera a), se sussistono tutte le condizioni indicate al paragrafo 5 e sempre che:
- a) gli azionisti o i soci dell'impresa esonerata, detentori di azioni o di quote per una percentuale minima del capitale sottoscritto di questa impresa, non abbiano chiesto la redazione di bilanci consolidati al più tardi sei mesi prima della fine dell'esercizio;
 - b) la percentuale minima di cui alla lettera a) non superi i seguenti limiti:
 - i) 10% del capitale sottoscritto per le società per azioni e le società in accomandita per azioni; e
 - ii) 20% del capitale sottoscritto per le imprese di altro tipo;
 - c) gli Stati membri non subordinino l'esonero:
 - i) alla condizione che l'impresa madre che ha preparato il bilancio consolidato di cui al paragrafo 5, lettera a), sia soggetta al diritto nazionale dello Stato membro che concede l'esonero; oppure
 - ii) a condizioni concernenti la redazione e il controllo del suddetto bilancio.

7. Gli Stati membri possono subordinare gli esoneri di cui ai paragrafi 4 e 6 all'indicazione di informazioni supplementari, conformemente alla presente direttiva, nel bilancio consolidato di cui al paragrafo 5, lettera a), o in un documento allegato, purché esse siano richieste a imprese soggette al diritto nazionale di tali Stati membri che sono tenute a redigere bilanci consolidati e si trovano nella stessa situazione.
8. I paragrafi da 4 a 7 si applicano fatte salve le disposizioni legislative degli Stati membri relative alla redazione di bilanci consolidati o di relazioni consolidate sulla gestione quando questi documenti sono richiesti:
- i) per l'informazione dei dipendenti o dei loro rappresentanti; oppure
 - ii) da un'autorità amministrativa o giudiziaria, a sua richiesta.
9. Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 4 e 6, gli Stati membri che concedono esoneri a norma dei paragrafi da 4 a 8 possono anche esonerare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione ogni impresa madre soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso impresa figlia di un'impresa madre non soggetta al loro diritto nazionale, comprese le imprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettere b), c) e d), a meno che dette imprese non rientrino fra quelle definite all'articolo 2, punto 1, lettera a), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l'impresa esonerata e, fatto salvo il paragrafo 10, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese;

- b) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) ed eventualmente la relazione consolidata sulla gestione sono redatti:
- i) conformemente alla presente direttiva; oppure
 - ii) conformemente ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002; oppure
 - iii) in modo equivalente ai bilanci consolidati e alle relazioni consolidate sulla gestione redatti conformemente alla presente direttiva; oppure
 - iv) in modo equivalente ai principi contabili internazionali determinati a norma del regolamento (CE) n. 1569/2007;
- c) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) è stato controllato da una o più persone abilitate al controllo dei bilanci a norma del diritto nazionale cui è soggetta l'impresa che ha redatto detto bilancio.

Si applicano il paragrafo 5, lettere c) e d), e i paragrafi 6, 7 e 8.

10. Un'impresa, incluso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dal consolidamento qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
- a) casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;
 - b) le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva cessione; oppure
 - c) restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente:
 - i) l'esercizio da parte dell'impresa madre dei suoi diritti sull'attivo o sulla direzione di tale impresa; oppure
 - ii) l'esercizio della direzione unitaria di tale impresa che si trova in una delle relazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 7.
11. Fatto salvo l'articolo 22 e l'articolo 24, paragrafo 2, ogni impresa madre, incluso un ente di interesse pubblico, è esonerata dall'obbligo previsto dall'articolo 23 qualora:
- a) possieda soltanto imprese figlie che sono irrilevanti, sia singolarmente che collettivamente; oppure
 - b) tutte le sue imprese figlie possano essere escluse dal consolidamento a norma del paragrafo 10.

Modalità di redazione del bilancio consolidato

1. Per il bilancio consolidato si applicano le disposizioni dei capi 2 e 3, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci annuali.
2. Le voci dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento sono riprese integralmente nello stato patrimoniale consolidato.
3. I valori contabili delle azioni o quote nel capitale delle imprese incluse nel consolidamento sono compensati con la frazione del patrimonio netto di tali imprese da essi rappresentata, in conformità di quanto segue:
 - a) tranne nel caso di azioni o quote nel capitale dell'impresa madre detenute dalla stessa o da un'altra impresa inclusa nel consolidamento, che devono essere considerate come azioni o quote proprie conformemente al capo 3, questa compensazione si fa sulla base dei valori contabili esistenti alla data in cui tali imprese sono incluse per la prima volta nel consolidamento. Le differenze risultanti da tale compensazione sono imputate, per quanto possibile, direttamente alle voci dello stato patrimoniale consolidato il cui valore sia superiore o inferiore ai loro valori contabili;
 - b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la compensazione si faccia sulla base del valore degli elementi identificabili dell'attivo e del passivo alla data di acquisizione delle azioni o quote oppure, nel caso di acquisizione in date diverse, alla data in cui l'impresa è diventata impresa figlia;

- c) la differenza che sussiste dopo l'applicazione della lettera a) o che risulta dall'applicazione della lettera b) è iscritta nello stato patrimoniale consolidato alla voce avviamento;
 - d) i metodi applicati per calcolare il valore dell'avviamento e le variazioni di valore significative rispetto all'esercizio precedente sono commentati nell'allegato al bilancio;
 - e) se uno Stato membro autorizza una compensazione tra gli elementi positivi e negativi dell'avviamento, l'allegato al bilancio contiene un'analisi dell'avviamento;
 - f) la componente negativa dell'avviamento può figurare nel conto profitti e perdite consolidato, ove tale trattamento sia conforme ai principi esposti nel capo 2.
4. Quando le azioni o quote nelle imprese figlie incluse nel consolidamento sono detenute da persone estranee a tali imprese, gli importi attribuibili a tali azioni o quote sono iscritti separatamente nello stato patrimoniale consolidato come partecipazioni di minoranza.
5. I proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel conto profitti e perdite consolidato.
6. Gli importi degli utili o delle perdite attribuibili alle azioni o quote di cui al paragrafo 4 sono iscritti separatamente nel conto profitti e perdite consolidato come profitti o perdite attribuibili a partecipazioni di minoranza.

7. Il bilancio consolidato presenta la situazione patrimoniale, quella finanziaria o il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se queste ultime fossero un'unica impresa. In particolare sono eliminati dal bilancio consolidato:
- a) i debiti ed i crediti fra le imprese;
 - b) i proventi e gli oneri relativi alle operazioni effettuate tra le imprese; e
 - c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni effettuate tra le imprese, se compresi nel valore contabile dell'attivo.
8. I bilanci consolidati sono redatti alla stessa data dei bilanci annuali dell'impresa madre.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare o prescrivere che il bilancio consolidato venga redatto in altra data per tener conto delle date di chiusura del bilancio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse, sempre che:

- a) ciò sia menzionato nell'allegato al bilancio consolidato e debitamente motivato;
- b) si tenga conto o si faccia menzione degli eventi importanti concernenti la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico di un'impresa inclusa nel consolidamento, verificatisi tra la data di chiusura dello stato patrimoniale di questa impresa e la data di chiusura dello stato patrimoniale consolidato; e
- c) se la data di chiusura dello stato patrimoniale di un'impresa è anteriore o posteriore di oltre tre mesi alla data di chiusura dello stato patrimoniale consolidato, questa impresa è consolidata in base a conti intermedi, redatti alla data di chiusura dello stato patrimoniale consolidato.

9. Qualora si sia prodotta una variazione notevole nella composizione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento nel corso dell'esercizio, i bilanci consolidati forniranno informazioni che rendano significativo il confronto dei successivi bilanci consolidati. Si può adempiere a detto obbligo redigendo uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite adattati in modo da consentire la comparazione.
10. Le voci dell'attivo e del passivo comprese nel consolidamento sono valutate su una base uniforme e a norma del capo 2.
11. L'impresa che redige il bilancio consolidato utilizza le stesse basi di valutazione applicate al suo bilancio annuale. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che altre basi di valutazione conformi alle disposizioni del capo 2 siano applicate ai bilanci consolidati. Qualora si faccia ricorso a tali deroghe, queste sono indicate nell'allegato al bilancio consolidato e debitamente motivate.
12. Quando voci dell'attivo e del passivo incluse nel bilancio consolidato sono state valutate da imprese incluse nel consolidamento, secondo basi di valutazione non uniformi rispetto a quelle utilizzate ai fini del consolidamento, queste voci sono di nuovo valutate con basi conformi a quelle utilizzate per il consolidamento. Deroghe a tale obbligo sono ammesse in casi eccezionali. Eventuali deroghe sono indicate nell'allegato al bilancio consolidato.
13. Il saldo delle imposte differite è rilevato nel consolidamento, nella misura in cui è probabile che in un futuro prevedibile ne risulti un onere per una delle imprese consolidate.
14. Quando voci dell'attivo comprese nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, queste stesse voci sono riprese nel bilancio consolidato solo dopo l'eliminazione di tali rettifiche.

Aggregazioni di imprese nell'ambito di un gruppo

1. Gli Stati membri possono prescrivere o consentire che i valori contabili delle azioni o quote nel capitale di un'impresa inclusa nel consolidamento siano compensati solo con la corrispondente frazione di capitale, sempre che le imprese facenti parte dell'aggregazione siano in ultima analisi controllate dalla stessa parte sia prima sia dopo l'aggregazione, e tale controllo non sia transitorio.
2. Le eventuali differenze risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 vengono aggiunte alle riserve consolidate, oppure da esse detratte, a seconda dei casi.
3. L'applicazione del metodo enunciato al paragrafo 1, le conseguenti variazioni delle riserve, nonché il nome e la sede delle imprese in questione sono menzionati nell'allegato al bilancio consolidato.

Consolidamento proporzionale

1. Se un'impresa inclusa nel consolidamento, congiuntamente ad una o più imprese non incluse nel consolidamento, dirige un'altra impresa, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che questa seconda impresa sia inclusa nel bilancio consolidato proporzionalmente ai diritti detenuti nel suo capitale dall'impresa inclusa nel consolidamento.
2. L'articolo 24, paragrafo 10, e l'articolo 25 si applicano, mutatis mutandis, al consolidamento proporzionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 27

Contabilizzazione di imprese associate con il metodo del patrimonio netto - Rilevazione iniziale

1. Se un'impresa inclusa in un consolidamento ha imprese associate, queste ultime sono iscritte nello stato patrimoniale consolidato in una voce separata.
2. Quando un'impresa associata è inizialmente rilevata nello stato patrimoniale consolidato, il valore delle attività e delle passività dell'impresa associata e dell'avviamento è calcolato a norma dell'articolo 25, paragrafo 3.
- 2 bis. Gli Stati membri possono prescrivere che l'avviamento calcolato a norma del paragrafo 2 sia indicato separatamente nello stato patrimoniale consolidato o nell'allegato al bilancio consolidato.
3. Se un'impresa associata redige bilanci consolidati, le disposizioni del paragrafo 2 si applicano alle attività e passività iscritte in tali bilanci consolidati.

Articolo 27 bis

Contabilizzazione di imprese associate con il metodo del patrimonio netto - Valutazione dopo la rilevazione iniziale

1. Qualora voci dell'attivo o del passivo dell'impresa associata siano state valutate secondo metodi non uniformi rispetto a quelli seguiti per il consolidamento in conformità dell'articolo 25, paragrafo 11, tali voci possono essere di nuovo valutate conformemente ai metodi seguiti per il consolidamento. Se non si è proceduto alla nuova valutazione, ne viene fatta menzione nell'allegato al bilancio consolidato. Gli Stati membri possono imporre tale nuova valutazione.

2. All'importo corrispondente al valore del patrimonio netto dell'impresa associata di cui all'articolo 27 è sommato o detratto l'importo della variazione della frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione, intervenuta nel corso dell'esercizio. Da tale importo è detratto l'importo dei dividendi ricevuti dall'impresa associata.
3. La frazione dell'utile o della perdita attribuibile alle imprese associate è iscritta nel conto profitti e perdite consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente.
4. Qualora ne siano noti o accessibili gli elementi, i profitti e le perdite risultanti da operazioni effettuate tra le imprese associate e altre imprese incluse nel consolidamento, compresi nel valore contabile dell'attivo, sono eliminati dal bilancio consolidato.
5. Se un'impresa associata redige bilanci consolidati, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano al patrimonio netto iscritto in tali bilanci consolidati.

Articolo 28

L'allegato al bilancio consolidato

1. L'allegato al bilancio consolidato contiene, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 presentate in modo da facilitare la valutazione della situazione finanziaria dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci annuali, ed anche di quanto segue:
 - a) nel rilevare le operazioni fra parti correlate, non sono incluse le operazioni fra parti correlate comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento;

- b) nel rilevare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, è indicato a parte il numero di dipendenti occupati in media da imprese che sono consolidate con il metodo proporzionale; e
- c) nel rilevare l'importo delle retribuzioni, delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza, sono indicati soltanto gli importi concessi dall'impresa madre e dalle sue imprese figlie ai membri di detti organi dell'impresa madre.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l'allegato al bilancio consolidato indica:

- a) per le imprese incluse nel consolidamento:
 - i) il nome e la sede legale delle imprese;
 - ii) la frazione di capitale detenuta in tali imprese, diverse dall'impresa madre, dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e
 - iii) informazioni relative alla condizione, fra quelle di cui all'articolo 23, paragrafi 1, 1 bis e 7, previa applicazione dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, sulla cui base è stato effettuato il consolidamento. Quest'ultima indicazione non è tuttavia necessaria se il consolidamento è stato effettuato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), e se la frazione di capitale coincide con la percentuale dei diritti di voto detenuti.

Le stesse informazioni vengono fornite per le imprese escluse dal consolidamento per irrilevanza a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera j) e dell'articolo 24, paragrafo 11 e vengono indicati i motivi dell'esclusione delle imprese di cui all'articolo 24, paragrafo 10;

- b) il nome e la sede legale delle imprese associate incluse nel consolidamento ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, con l'indicazione della frazione del loro capitale detenuta da imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese;
- c) il nome e la sede legale delle imprese oggetto di un consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 26, gli elementi dai quali risulta la direzione congiunta di dette imprese, nonché la frazione del loro capitale detenuta dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e
- d) per ciascuna delle imprese diverse da quelle citate alle lettere a), b) e c), nelle quali le imprese incluse nel consolidamento detengono una partecipazione, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese:
 - i) il nome e la sede legale delle imprese;
 - ii) la frazione di capitale detenuta;
 - iii) l'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per il quale il bilancio è stato approvato.

L'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa, se l'impresa interessata non pubblica il suo stato patrimoniale.

3. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dal paragrafo 2, lettere da a) a d) assumano la forma di un estratto, depositato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/101/CE; di ciò viene fatta menzione nell'allegato al bilancio. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni vengano omesse quando siano tali che la loro divulgazione recherebbe grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni viene fatta menzione nell'allegato al bilancio.

Articolo 29

Relazione consolidata sulla gestione

1. La relazione consolidata sulla gestione contiene come minimo, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni di cui agli articoli 20 e 21, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità delle relazioni consolidate sulla gestione rispetto alle relazioni sulla gestione in modo da facilitare la valutazione della situazione finanziaria dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
2. Si applicano i seguenti adeguamenti alle informazioni di cui agli articoli 20 e 21:
 - a) nel segnalare i particolari relativi alle azioni proprie acquistate, la relazione consolidata sulla gestione indica il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile dell'insieme delle azioni o quote dell'impresa madre detenute dall'impresa madre stessa, da imprese figlie di detta impresa madre o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di una di tali imprese. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che tali indicazioni siano fornite nell'allegato al bilancio consolidato;

- b) nell'informativa sui sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi, la dichiarazione sul governo societario fa riferimento alle caratteristiche principali di tali sistemi per l'insieme delle imprese comprese nel consolidamento.
3. Se oltre alla relazione sulla gestione è prescritta una relazione sulla gestione consolidata, le due relazioni possono essere presentate in un unico documento.

CAPO 7

PUBBLICITÀ

Articolo 30

Obbligo generale di pubblicità

1. Gli Stati membri assicurano che il bilancio annuale regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nonché il giudizio del revisore legale di cui all'articolo 34, formino entro un termine ragionevole oggetto di una pubblicità effettuata dalle imprese nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

Tuttavia gli Stati membri possono esonerare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere copia integrale o parziale di questa relazione su richiesta e il prezzo di dette copie non sia superiore al costo amministrativo.

2. Gli Stati membri possono esentare un'impresa di cui all'allegato II dalla pubblicazione del bilancio in conformità del paragrafo 1 qualora il bilancio dell'impresa sia a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'impresa, qualora sia possibile ottenere copia del bilancio su richiesta e il prezzo di detta copia non sia superiore al costo amministrativo.
3. Il paragrafo 1 si applica ai bilanci consolidati e alle relazioni consolidate sulla gestione.

Qualora l'impresa che redige il bilancio consolidato sia organizzata in una delle forme elencate all'allegato II e non sia soggetta, a norma della legislazione nazionale, a un obbligo di pubblicità per i documenti di cui al paragrafo 1, analogo a quello previsto all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, essa tiene come minimo questi documenti a disposizione del pubblico presso la propria sede legale e ne fornisce, su richiesta, una copia il cui prezzo non è superiore al costo amministrativo.

Articolo 31

Semplificazioni per piccole e medie imprese

1. Gli Stati membri possono esonerare le piccole imprese dall'obbligo di pubblicare il conto profitti e perdite e la relazione sulla gestione.
2. Gli Stati membri possono permettere che le imprese di dimensioni medie pubblichino:
 - a) uno stato patrimoniale in forma abbreviata che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dall'articolo 9 e dall'articolo 9 bis, con menzione separata nello stato patrimoniale o nell'allegato al bilancio:
 - i) delle voci B I 3, B II 1, 2, 3, e 4, B III 1, 2, 3, 4 e 7, C II 2, 3 e 6 e C III 1 e 2 sotto "Attività" e delle voci C 1, 2, 6, 7 e 9 sotto "Patrimonio netto e passività" dell'articolo 9;
 - i bis) delle voci C I 3, C II 1, 2, 3 e 4, C III 1, 2, 3, 4 e 7, D II 2, 3 e 6, D III 1 e 2, F 1, 2, 6, 7 e 9 e I 1, 2, 6, 7 e 9, dell'articolo 9 bis;

- ii) delle informazioni richieste tra parentesi alle voci C II sotto “Attività” e C sotto “Patrimonio netto e passività” dell'articolo 9, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci C II 2 e 3 sotto “Attività” e per le voci C 1, 2, 6, 7 e 9 sotto “Patrimonio netto e passività”;
 - iii) delle informazioni richieste tra parentesi alla voce D II dell'articolo 9 bis, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3;
- b) un allegato al bilancio in forma abbreviata, sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 18, paragrafo 1, lettere g) e k).

Il presente paragrafo lascia impregiudicato l'articolo 30, paragrafo 1, nella misura in cui detto articolo riguarda il conto profitti e perdite, la relazione sulla gestione e il giudizio del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

Articolo 32

Altri obblighi di pubblicità

1. Quando il bilancio annuale e la relazione sulla gestione sono pubblicati integralmente, sono riprodotti nella forma e nel testo sulla base dei quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha formulato il suo giudizio. Essi sono accompagnati dal testo integrale della relazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

2. Se il bilancio annuale non è pubblicato integralmente, nella versione in forma abbreviata di detto bilancio:
 - a) si precisa che si tratta di una versione in forma abbreviata;
 - b) viene fatta menzione del registro in cui il bilancio è stato depositato ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE oppure, qualora il bilancio non sia stato ancora depositato, si fa menzione di tale fatto;
 - c) è reso noto se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha espresso un giudizio con o senza rilievi o negativo oppure se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si è trovato nell'impossibilità di esprimere un giudizio;
 - d) si rende noto se la relazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile include l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile attira l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio.

Articolo 33

Obblighi e responsabilità nell'elaborazione e nella pubblicazione del bilancio e della relazione sulla gestione

1. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che:
 - a) il bilancio annuale, la relazione sulla gestione e, se fornita separatamente, la dichiarazione sul governo societario; e

- b) il bilancio annuale consolidato, le relazioni consolidate sulla gestione e, se fornita separatamente, la dichiarazione consolidata sul governo societario

siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2. Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità, almeno nei confronti dell'impresa, si applichino ai membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza delle imprese, in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1.

CAPO 8

CONTROLLO DEI CONTI

Articolo 34

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esprime parimenti un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio del medesimo esercizio.

2. Per quanto riguarda il bilancio consolidato si applica il paragrafo 1, primo comma. Il paragrafo 1, secondo comma, si applica al bilancio consolidato e alla relazione consolidata sulla gestione.

²⁰ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

Contenuto della relazione di revisione

L'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è così modificato:

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La relazione di revisione comprende:

- a) un paragrafo di introduzione che precisa, come minimo, quali siano i bilanci sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato nella loro preparazione;
- b) una descrizione della portata della revisione legale, che comporta, come minimo, l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;
- c) un giudizio sul bilancio con o senza rilievi o negativo che indica chiaramente se, a parere del revisore legale:
 - i) il bilancio annuale dia o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato; e
 - ii) se del caso, rispetti o meno gli obblighi di legge.

Se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, la relazione contiene una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio;

- d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale attiri l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio;
 - e) un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio annuale del medesimo esercizio.
2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma del revisore o dei revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono prevedere che tale firma o tali firme non debbano essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti.
3. La relazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile sui bilanci consolidati rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. Nel giudicare la concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal paragrafo 1, lettera e), il revisore legale o l'impresa di revisione contabile considera il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione. Qualora il bilancio annuale dell'impresa madre sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile prescritte dal presente articolo possono essere combinate."

CAPO 9

Relazione relativa ai pagamenti a favore dei governi

Articolo 36

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

1. “impresa attiva nell'industria estrattiva”: impresa la cui attività comporta la ricerca, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio e gas naturale o altri materiali nell'ambito delle attività economiche di cui alla sezione B - divisioni 05-08 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹;
2. “impresa che utilizza aree forestali primarie”: impresa che svolge attività di cui alla sezione A - divisione 2.2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²², in foreste primarie;
3. “governo”: qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende dicasteri, organismi governativi o imprese controllate dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6, della presente direttiva;
4. “progetto”: unità di informativa al livello operativo più basso dell'impresa in cui sono redatte periodiche relazioni interne sulla gestione per monitorarne l'attività.

²¹ GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

²² GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

5. “pagamenti”: tutti i diritti di produzione, le imposte sugli utili, le royalties, i dividendi, i premi pagati alla firma dell'accordo, all'atto della scoperta o all'inizio della produzione, i diritti di licenza, le commissioni d'accesso e altri corrispettivi per licenze e/o concessioni, nonché altre imposte o benefici accordati ai governi ospiti, comprese le imposte sui redditi, sulla produzione o sui profitti delle società, ma escluse le imposte sui consumi, quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche o le imposte sulle vendite relative alle attività di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 37

Imprese obbligate a presentare una relazione sui pagamenti ai governi

1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie a redigere e fare oggetto di pubblicità una relazione sui pagamenti, inclusi i pagamenti in natura, erogati ai governi su base annua.
2. Tale obbligo non si applica a un'impresa soggetta al diritto di uno Stato membro che è un'impresa figlia o un'impresa madre, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
 - a) l'impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro; e
 - b) i pagamenti ai governi effettuati dall'impresa sono compresi nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta da detta impresa madre in conformità dell'articolo 39.

Contenuto della relazione

1. La relazione prescritta dall'articolo 37 indica i pagamenti effettuati a favore dei governi conformemente ai paragrafi da 2 a 5 e da dove essi derivino, conformemente al paragrafo 6.
2. La relazione specifica i seguenti pagamenti a favore dei governi:
 - a) l'importo totale dei pagamenti, compresi i pagamenti in natura, effettuati a favore di ciascun governo nel corso dell'esercizio;
 - c) l'importo totale per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, effettuato a favore di ciascun governo nel corso dell'esercizio;
3. I pagamenti in natura effettuati a un governo sono indicati in termini di valore o di quantità. Se sono indicati in termini di valore, vengono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore.
4. Se l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di un governo nel corso dell'esercizio non supera i 500 000 EUR, tali pagamenti non devono essere indicati.
5. La relazione esclude qualsiasi tipo di pagamento effettuato al governo di un paese nel quale la pubblicazione di questo tipo di pagamenti è vietata dal diritto penale del paese stesso. In presenza di questo tipo di pagamenti l'impresa dichiara di non avere segnalato pagamenti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 e indica il nome del governo interessato.

6. Qualora i pagamenti indicati in conformità dei paragrafi da 2 a 5 derivino da progetti specifici, la relazione contiene un elenco di tali progetti per ciascun governo.
7. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, la soglia in euro di cui al paragrafo 4 è convertita in moneta nazionale:
 - a) applicando il tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che fissi tale soglia; e
 - b) arrotondando l'importo al centinaio più prossimo.

Articolo 39

Relazione consolidata sui pagamenti ai governi

1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ai governi a norma degli articoli 37 e 38, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6, della presente direttiva.

Un'impresa madre è inoltre considerata un'impresa attiva nell'industria estrattiva o un'impresa che utilizza aree forestali primarie se una delle sue imprese figlie è attiva nell'industria estrattiva o utilizza aree forestali primarie.

2. L'obbligo di redigere la relazione consolidata di cui al paragrafo 1 non si applica a:
 - a) un'impresa madre di un piccolo gruppo quale definito all'articolo 3, paragrafo 4, tranne quando un'impresa ad esso collegata è un ente di interesse pubblico;

- b) un'impresa madre di un gruppo di dimensioni medie quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, tranne quando un'impresa ad esso collegata è un ente di interesse pubblico;
e
 - c) un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro che sia al tempo stesso un'impresa figlia, se la sua impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro.
3. Un'impresa, compreso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dalla relazione consolidata sui pagamenti al governo qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
- a) casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati; oppure
 - b) le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva cessione.

Articolo 40

Pubblicità

La relazione di cui all'articolo 37 e la relazione consolidata di cui all'articolo 39 sui pagamenti ai governi formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

Articolo 41

Riesame

La Commissione riesamina l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione alla portata degli obblighi di informativa e ai metodi dell'informativa per progetto, e riferisce in merito. Il riesame, che dovrebbe anche fare un quadro del contesto internazionale e considerare gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, dovrebbe essere completato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa.

CAPO 10

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Esercizio dei poteri delegati

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 10 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 50.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 o dell'articolo 3, paragrafo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Esenzioni a favore delle microimprese

1. Gli Stati membri possono esonerare le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 0a da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:
 - a) l'obbligo di presentare le voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi";
 - b) lo Stato membro che si avvalga dell'opzione di cui alla lettera a) può consentire a tali imprese, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 2, lettera b), punto vi), di discostarsi dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) riguardo alla rilevazione dei "ratei e risconti" dell'attivo e del passivo, a condizione che ciò sia indicato nell'allegato al bilancio o, in conformità della lettera c), in calce allo stato patrimoniale;
 - c) l'obbligo di redigere un allegato al bilancio a norma dell'articolo 17, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano fornite le seguenti informazioni:
 - i) le informazioni prescritte dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera d1)
 - ii) le informazioni prescritte dall'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE;
e
 - iii) se non v'è obbligo di iscriverli nel passivo, tutti gli impegni assunti in forza di una qualsiasi garanzia, distinguendo fra le categorie di garanzie previste dalla legislazione nazionale e indicando la natura e la forma delle garanzie reali prestate. Gli impegni nei riguardi di imprese collegate sono menzionati in modo distinto;

- d) l'obbligo di preparare la relazione sulla gestione in conformità del capo 5, a condizione che le informazioni prescritte dall'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE figurino nell'allegato al bilancio o, in conformità della lettera c), in calce allo stato patrimoniale;
- e) l'obbligo di pubblicare il bilancio annuale in conformità del capo 7 della presente direttiva, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in essi contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE, l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate.

2. Gli Stati membri possono consentire alle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 0a:

- a) di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli articoli 9 o 9 bis, se applicabili. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, lettera a), sono escluse dallo stato patrimoniale la voce D sotto "Attivo" e la voce D sotto "Passivo" dell'articolo 9 o le voci E e K dell'articolo 9 bis;
- b) di redigere soltanto un conto profitti e perdite in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le seguenti voci, se del caso:
 - i) importo netto del volume d'affari;
 - ii) altri proventi;
 - iii) spese per materie prime e sussidiarie;
 - iv) spese per il personale;
 - v) rettifiche di valore;
 - vi) altri oneri;
 - vii) imposte;
 - viii) utili/perdite.

3. Gli Stati membri non autorizzano né prescrivono l'applicazione dell'articolo 7 alle microimprese che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Per quanto riguarda le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 0a, i bilanci annuali redatti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 si considerano in grado di fornire il quadro fedele richiesto dall'articolo 4, paragrafo 3. Di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 4 non si applica a siffatti bilanci.
5. Ove si applichi il paragrafo 1, lettera a), il totale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 3, paragrafo 0a, lettera a) è composto o dalle attività di cui alle voci da A a C sotto "Attivo" dell'articolo 9 o dalle voci da A a D dell'articolo 9 bis.
6. Gli Stati membri non permettono alle imprese di investimento o alle imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle deroghe previste dai paragrafi 1, 2 e 3.
7. Entro ... *.la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione delle microimprese che tenga conto in particolare della situazione a livello nazionale relativamente al numero di imprese che rientrano nei criteri dimensionali e della riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione.

* GU: inserire la data corrispondente a cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Esenzioni a favore delle imprese figlie

Nonostante le disposizioni delle direttive 2009/101/CE e 77/91/CEE, gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese figlie soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva concernenti il contenuto, il controllo e la pubblicità dei bilanci annuali e la relazione sulla gestione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) l'impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro;
- 2) tutti gli azionisti o i soci dell'impresa figlia si sono dichiarati d'accordo sull'esenzione di cui sopra per ciascun esercizio finanziario in cui essa si applica;
- 3) l'impresa madre si è dichiarata garante degli impegni assunti dall'impresa figlia;
- 4) le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3), sono oggetto di una pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE;
- 5) l'impresa figlia è inclusa nel bilancio consolidato redatto dall'impresa madre conformemente alla presente direttiva;
- 6) l'esenzione è menzionata nell'allegato al bilancio consolidato redatto dall'impresa madre; e
- 7) il bilancio consolidato di cui al punto 5), la relazione consolidata sulla gestione e la relazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile sono oggetto di pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

Imprese che sono soci illimitatamente responsabili di altre imprese

1. Gli Stati membri possono imporre alle imprese di cui all'allegato I, le quali siano disciplinate dalla loro legislazione e siano soci illimitatamente responsabili di qualsiasi impresa elencata all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) (“impresa interessata”), l'obbligo di redigere, fare controllare e pubblicare, con il proprio bilancio e conformemente alle disposizioni della presente direttiva, il bilancio dell'impresa interessata, nel qual caso i requisiti della presente direttiva non si applicano all'impresa interessata.
2. Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare i requisiti della presente direttiva all'impresa interessata qualora:
 - a) il bilancio di detta impresa sia redatto, controllato e pubblicato conformemente alle disposizioni della presente direttiva da un'impresa la quale:
 - i) sia socio illimitatamente responsabile dell'impresa interessata e
 - ii) sia soggetta al diritto di un altro Stato membro;
 - b) l'impresa interessata sia compresa nel bilancio consolidato redatto, controllato e pubblicato conformemente alla presente direttiva:
 - i) da un socio illimitatamente responsabile, oppure
 - ii) qualora l'impresa interessata sia compresa nel bilancio consolidato di un insieme più grande di imprese redatto, controllato e pubblicato conformemente alla presente direttiva, da un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro. Detta deroga figura nell'allegato al bilancio consolidato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 l'impresa interessata è tenuta a comunicare, su richiesta, il nome dell'impresa che pubblica il bilancio.

Articolo 45

Esonero dalle disposizioni relative al conto profitti e perdite delle imprese madri che redigono il bilancio consolidato

Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese madri regolate dalla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva relative al controllo ed alla pubblicità del conto profitti e perdite, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) l'impresa madre redige il bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva ed è inclusa in detto bilancio;
- 2) l'esenzione è menzionata nell'allegato al bilancio annuale dell'impresa madre;
- 3) l'esenzione è menzionata nell'allegato al bilancio consolidato redatto dall'impresa madre; e
- 4) l'utile/perdita d'esercizio dell'impresa madre, calcolato conformemente alla presente direttiva, figura nello stato patrimoniale dell'impresa madre.

Articolo 46

Limitazione dell'applicazione delle esenzioni agli enti di interesse pubblico

Salvo espressamente stabilito dalla presente direttiva, gli Stati membri non permettono agli enti di interesse pubblico di avvalersi delle semplificazioni e delle esenzioni previste dalla presente direttiva. Un ente di interesse pubblico è considerato una grande impresa indipendentemente dall'importo netto del volume d'affari, dal totale dello stato patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Articolo 47

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 48

Abrogazione

Le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE sono abrogate.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 49

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 50

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 51

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Tipi di imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma

- *Belgio:*

la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, *cooperative company with limited liability (CVBA)*;

- *Bulgaria:*

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

- *Repubblica ceca:*

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

- *Danimarca:*

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

- *Germania:*

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- *Estonia:*

aktsiaselts, osühing;

- *Irlanda:*

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

- *Grecia:*
η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;
- *Spagna:*
la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;
- *Francia:*
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;
- *Italia:*
la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;
- *Cipro:*
Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;
- *Lettonia:*
akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
- *Lituania:*
akcinės bendrovės, uždariosios akcinės bendrovės;
- *Lussemburgo:*
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;
- *Ungheria:*
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;
- *Malta:*
kumpanija pubblika —public limited liability company, kumpanija privata —private limited liability company,

soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum fazzjonijiet —partnership en commandite with the capital divided into shares;

- *Paesi Bassi:*
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- *Austria:*
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- *Polonia:*
spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;
- *Portogallo:*
a sociedade anónima, de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acões, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;
- *Romania:*
societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni.
- *Slovenia:*
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;
- *Slovacchia:*
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;
- *Finlandia:*
osakeyhtiö/aktiebolag;
- *Svezia:*
aktiebolag;
- *Regno Unito:*
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee

Tipi di imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

- *Belgium*
la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandité simple/de gewone commanditaire vennootschap, *cooperative company with unlimited liability (CVOA)*;
- *Bulgaria:*
събирателно дружество, командитно дружество;
- *Repubblica ceca:*
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost;
- *Danimarca:*
interessentskaber, kommanditselskaber;
- *Germania:*
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
- *Estonia:*
täisühing, usaldusühing;
- *Irlanda:*
partnerships, limited partnerships, unlimited companies;
- *Grecia:*
η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;
- *Spagna:*
sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

- *Francia:*
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
- *Italia:*
la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;
- *Cipro:*
Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);
- *Lettonia:*
pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;
- *Lituania:*
tikrosios ūkinės bendrijos, komandinės ūkinės bendrijos;
- *Lussemburgo:*
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
- *Ungheria:*
közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég;
- *Malta:*
Soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —Partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnership en commandite with the capital divided into shares;
- *Paesi Bassi:*
de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

- *Austria:*
die offene Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
- *Polonia:*
spółka jawna, spółka komandytowa;
- *Portogallo:*
sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;
- *Romania:*
societate în nume colectiv, societate în comandită simplă;
- *Slovenia:*
družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;
- *Slovacchia:*
verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;
- *Finlandia:*
avoin yhtiö/ öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;
- *Svezia:*
handelsbolag, kommanditbolag;
- *Regno Unito:*
partnerships, limited partnerships, unlimited companies.

=====